



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.10.2025
COM(2025) 662 final

2025/0338 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ relativo alla politica comune della pesca (PCP) ("regolamento di base") stabilisce obiettivi che sono da applicare anche quando vengono fissate le possibilità di pesca, ad esempio i limiti di cattura e dello sforzo di pesca, al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'UE. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato i regolamenti (UE) 2018/973² e (UE) 2019/472³ che istituiscono piani pluriennali per il Mare del Nord e per le acque occidentali, precisando, per alcuni stock, come conseguire tali obiettivi al momento di fissare i limiti di cattura.

Le possibilità di pesca devono essere fissate ogni anno per la maggior parte degli stock e ogni due, tre o quattro anni per determinati stock.

Alcune delle possibilità di pesca devono essere fissate autonomamente dall'UE, mentre altre devono essere fissate a seguito di negoziati bilaterali o multilaterali con paesi terzi.

Scopo della presente proposta è fissare le possibilità di pesca per alcuni stock, in particolare:

- gli stock per i quali le possibilità di pesca sono fissate autonomamente dall'UE;
- gli stock che sono: i) gestiti congiuntamente con il Regno Unito nel Mare del Nord e nelle acque nordoccidentali, compresi gli stock di acque profonde in tali zone; ii) gestiti congiuntamente con la Norvegia e il Regno Unito nel Mare del Nord; iii) gestiti congiuntamente con la Norvegia nello Skagerrak-Kattegat; o iv) oggetto di consultazioni con gli Stati costieri della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC);
- gli stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP); e
- gli stock nelle acque di paesi terzi.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

² Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/973/oj>).

³ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/oj>).

Metodo adottato per la fissazione delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca sono fissate conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base, con riferimento agli obiettivi della PCP e ai piani pluriennali per il Mare del Nord e per le acque occidentali.

La Commissione pubblica una comunicazione annuale che offre una panoramica dello stato degli stock pertinenti basata sui pareri scientifici e illustra l'approccio con cui sono proposte le possibilità di pesca. L'ultima comunicazione annuale s'intitola "*Una pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2026*" (COM(2025) 296 final).

La Commissione propone possibilità di pesca basate su pareri scientifici e in linea con l'approccio delineato nella comunicazione annuale e nella presente proposta.

Tra il 28 maggio e il 27 giugno 2025, in risposta alla richiesta della Commissione, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato i suoi pareri scientifici annuali o pluriennali su diversi stock oggetto della presente proposta⁴.

Le possibilità di pesca a disposizione dell'UE sono ripartite tra gli Stati membri conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base secondo il principio della stabilità relativa.

Possibilità di pesca da proporre successivamente

Nella presente proposta le possibilità di pesca per gli stock autonomi dell'UE per i quali non sono ancora disponibili pareri scientifici sono indicate con "pm" (pro memoria). Una volta disponibili i pareri scientifici, la presente proposta sarà aggiornata mediante documenti informali dei servizi della Commissione.

Analogamente, le possibilità di pesca per alcuni altri stock saranno proposte in base all'esito delle consultazioni con i paesi terzi che non si sono ancora concluse o delle riunioni annuali delle ORGP che non si sono ancora svolte. In relazione a tali consultazioni e riunioni annuali delle ORGP, la Commissione propone le posizioni da esprimere a nome dell'UE, che saranno adottate dal Consiglio. Per le consultazioni bilaterali con il Regno Unito sugli stock condivisi e per le riunioni annuali delle ORGP, la Commissione propone le specifiche delle posizioni pluriennali dell'UE⁵, che saranno adottate dal Consiglio.

⁴ <https://www.ices.dk/advice/Pages/Latest-Advice.aspx>.

⁵ Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6, ELI:

<http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1875/oj>).

Decisione (UE) 2023/2900 del Consiglio, dell'11 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale e che abroga la decisione (UE) 2019/865 (GU L, 2023/2900, 29.12.2023, ELI:

<http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2900/oj>).

Decisione (UE) 2023/2807 del Consiglio, dell'11 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico e che abroga la decisione (UE) 2019/868 (GU L, 2023/2807, 15.12.2023, ELI:

<http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2807/oj>).

Decisione (UE) 2023/2812 del Consiglio, dell'11 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi

Poiché le consultazioni con i paesi terzi non si sono ancora concluse o le riunioni annuali di alcune ORGP non si sono ancora svolte, il testo corrispondente dei considerando e delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio⁶ è inserito tra parentesi quadre e le possibilità di pesca sono indicate con "pm". Tuttavia, per le disposizioni, le date e i riferimenti incrociati sono aggiornati.

dell'Antartide e che abroga la decisione (UE) 2019/867 (GU L, 2023/2812, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2812/oj>).

Decisione (UE) 2023/2901 del Consiglio, dell'11 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano e che abroga la decisione (UE) 2019/860 (GU L, 2023/2901, 29.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2901/oj>).

Decisione (UE) 2023/2826 del Consiglio, dell'11 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale e che abroga la decisione (UE) 2019/859 (GU L, 2023/2826, 29.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2826/oj>).

Decisione (UE) 2024/366 del Consiglio, del 16 gennaio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Commissione interamericana per i tonnid tropicali e di riunione delle parti dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e che abroga la decisione (UE) 2019/812 (GU L, 2024/366, 19.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/366/oj>).

Decisione (UE) 2023/2823 del Consiglio, dell'11 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale e che abroga la decisione (UE) 2019/861 (GU L, 2023/2823, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2823/oj>).

Decisione (UE) 2023/2810 del Consiglio, dell'11 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e che abroga la decisione (UE) 2019/862 (GU L, 2023/2810, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2810/oj>).

Decisione (UE) 2023/2828 del Consiglio, dell'11 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione (UE) 2019/866 (GU L, 2023/2828, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2828/oj>).

Decisione (UE) 2023/2888 del Consiglio, dell'11 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale e che abroga la decisione (UE) 2019/858 (GU L, 2023/2888, 21.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2888/oj>).

Decisione (UE) 2023/2801 del Consiglio, dell'11 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale e che abroga la decisione (UE) 2019/863 (GU L, 2023/2801, 19.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2801/oj>).

Decisione (UE) 2024/395 del Consiglio, del 16 gennaio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud e che abroga la decisione (UE) 2019/824 (GU L, 2024/395, 24.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/395/oj>).

Decisione (UE) 2023/2826 del Consiglio, dell'11 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale e che abroga la decisione (UE) 2019/859 (GU L, 2023/2826, 29.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2826/oj>).

Decisione (UE) 2022/392 del Consiglio, del 3 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (GU L 79 del 9.3.2022, pag. 31, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/392/oj>).

⁶ Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj>).

Dopo la conclusione delle consultazioni con i paesi terzi o lo svolgimento delle riunioni annuali delle ORGP, la presente proposta sarà aggiornata mediante documenti informali dei servizi della Commissione.

Obbligo di sbarco

Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di base, dal 1° gennaio 2019 tutti gli stock per i quali esistono limiti di cattura sono soggetti all'obbligo di sbarco. Ciò significa che tutte le catture, comprese quelle di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, dovrebbero essere portate e tenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, se del caso. Il regolamento di base tuttavia prevede alcune esenzioni a tale obbligo. Basandosi su raccomandazioni comuni formulate dagli Stati membri, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che precisano le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca e che autorizzano i rigetti sulla base di esenzioni de minimis o di esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza⁷.

Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco e conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di base, le possibilità di pesca devono riferirsi non più al quantitativo sbarcato, ma a quello catturato, dal momento che in linea di principio i rigetti non sono più autorizzati.

Tenendo conto della necessaria applicazione dell'obbligo di sbarco, la Commissione propone totali ammissibili di cattura (TAC) basati sul parere del CIEM sulle catture. I contingenti dell'UE proposti tengono conto dei rigetti previsti in base alle deroghe istituite; tali quantitativi non saranno sbarcati né imputati ai contingenti e saranno pertanto detratti dai contingenti dell'UE. In attesa del calcolo di tali quantitativi, nella presente proposta i contingenti per gli stock autonomi dell'UE sono indicati con "pm". Inoltre, per gli stock per i quali il CIEM fornisce solo un parere sugli sbarchi, la Commissione propone TAC sulla base di tale parere.

Flessibilità interannuale

Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio⁸ prevedono una flessibilità interannuale per i contingenti degli stock soggetti sia a "valutazione analitica" sia a "valutazione precauzionale"⁹. Conformemente all'articolo 2 di tale regolamento, nel fissare i TAC il Consiglio deve decidere a quali stock non si applicheranno gli articoli 3 e 4 del medesimo regolamento, in base alle loro condizioni biologiche e agli impegni presi con i paesi terzi.

La Commissione propone di escludere la flessibilità interannuale ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 per gli stock: i) soggetti a valutazione analitica in cui la

⁷ Regolamento delegato (UE) 2023/2459 della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2024-2027 (GU L, 2023/2459, 6.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2459/oj).

Regolamento delegato (UE) 2023/2623 della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dettagli dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2024-2027 (GU L, 2023/2623, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2623/oj).

⁸ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj>).

⁹ Le definizioni figurano più avanti nel testo.

biomassa sia inferiore al valore B_{lim}^{10} ; ii) soggetti a valutazione precauzionale per i quali il CIEM raccomandi di non effettuare catture o di sospendere la pesca mirata; iii) per i quali sono consentite solo catture accessorie o attività di pesca a fini scientifici; e iv) per i quali l'UE e il paese terzo o i paesi terzi interessati non ne abbiano concordato l'applicazione o ne abbiano escluso l'applicazione sulla base dello stato biologico degli stock.

L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base prevede un'ulteriore flessibilità interannuale per i contingenti. Tuttavia, per evitare un'eccessiva flessibilità che comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base non dovrebbero applicarsi cumulativamente.

La flessibilità interannuale per i contingenti di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base dovrebbe inoltre essere esclusa per gli stock per i quali la flessibilità interannuale è esclusa a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Pesca ricreativa

La pesca ricreativa può avere un impatto notevole sugli stock nel caso in cui essa assorba una parte significativa delle catture totali di tali stock. Per questi è pertanto opportuno tenere conto di tutte le attività che possono avere un impatto su di essi, che si tratti di attività commerciali o ricreative. Al fine di conseguire gli obiettivi della PCP e, se del caso, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del piano pluriennale per il Mare del Nord e dell'articolo 11 del piano pluriennale per le acque occidentali, la Commissione propone misure anche per la pesca ricreativa, compresa quella da riva.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi e le norme stabiliti nel regolamento di base, nei piani pluriennali per il Mare del Nord e per le acque occidentali e nel regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio¹¹ ("regolamento sull'anguilla").

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con altre politiche dell'Unione, in particolare la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² ("direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino"). Tale direttiva mira a contribuire al conseguimento di un buono stato ecologico, in particolare per quanto riguarda il descrittore 3, secondo cui tutti i pesci e i molluschi sfruttati a fini commerciali devono restare entro limiti biologicamente sicuri.

¹⁰ Il B_{lim} è il valore di riferimento della biomassa riproduttiva al di sotto del quale la capacità riproduttiva potrebbe ridursi.

¹¹ Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/1100/oj>).

¹² Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj>).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'UE di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta fissa possibilità di pesca e le assegna agli Stati membri conformemente agli obiettivi e alle norme stabiliti nel regolamento di base e nei piani pluriennali per il Mare del Nord e per le acque occidentali e all'esito di alcune riunioni annuali delle ORGP che si sono già svolte. Di conseguenza le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, tenendo conto di considerazioni biologiche e socioeconomiche, riguardanti ove possibile le attività di pesca multispecifica.

A norma dell'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 17 del regolamento di base, gli Stati membri sono tenuti a decidere, per i pescherecci battenti la loro bandiera, come ripartire le possibilità di pesca loro assegnate conformemente a determinati criteri stabiliti nei suddetti articoli. Al momento di distribuire i contingenti ad essi assegnati secondo il modello socioeconomico di loro scelta, gli Stati membri si avvalgono quindi del margine di discrezionalità necessario per utilizzare le possibilità di pesca a loro disposizione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Il regolamento è da considerarsi lo strumento più appropriato, in quanto esso consente di stabilire disposizioni direttamente applicabili agli Stati membri e agli operatori economici interessati. Ciò contribuirà a garantire che le prescrizioni siano applicate in modo tempestivo e armonizzato, determinando una maggiore certezza giuridica.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

a) Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

La Commissione ha consultato i portatori di interessi, in particolare tramite i consigli consultivi, sulla base della sua comunicazione annuale "*Una pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2026*".

b) Sintesi delle risposte e modo in cui esse sono state prese in considerazione

Nel rispondere alla suddetta comunicazione annuale i portatori di interessi hanno esposto i loro pareri sulla valutazione dello stato delle risorse effettuata dalla Commissione e sulle soluzioni adeguate da predisporre a livello di gestione. Nel formulare la presente proposta la Commissione ha tenuto conto di tali risposte.

- **Assunzione e uso di perizie**

I gruppi di esperti e gli organi decisionali del CIEM hanno elaborato un quadro per i pareri scientifici del CIEM, che si basa sui migliori pareri scientifici disponibili e sulla revisione *inter pares* condotta da esperti indipendenti. I pareri scientifici del CIEM sono formulati sulla base di tale quadro e con la finalità di consentire l'attuazione degli obiettivi e delle norme del regolamento di base e dei piani pluriennali per il Mare del Nord e per le acque occidentali, come richiesto dalla Commissione.

Il parere scientifico del CIEM dipende essenzialmente dai dati:

- i) per gli stock per i quali sono disponibili serie complete di dati che consentono valutazioni analitiche complete, basate sull'età e sulla lunghezza, il CIEM elabora stime sulle dimensioni degli stock e previsioni sul modo in cui i vari scenari di sfruttamento incideranno su tali dimensioni ("tabelle degli scenari di cattura"). Su tale base, il CIEM stima gli adeguamenti delle possibilità di pesca che porteranno lo stock a un livello in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY - *maximum sustainable yield*) in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti. Per tali stock, ove possibile, il parere scientifico stabilisce l'intervallo dei valori di mortalità per pesca che determinano l'MSY ("intervallo F_{MSY} "), quale definito nei piani pluriennali¹³;
- ii) per gli stock per i quali sono disponibili meno dati, il CIEM non fornisce scenari di cattura, ma individua tendenze a più lungo termine per quanto riguarda il reclutamento, la biomassa e la mortalità per pesca. Su tale base, il CIEM stima le possibilità di pesca in linea con l'MSY, basandosi su approssimazioni relative a tale valore;
- iii) per altri stock per i quali sono disponibili pochi dati, il CIEM si basa su un approccio precauzionale alla gestione della pesca e applica una determinata metodologia¹⁴ per la formulazione di un parere sul livello delle possibilità di pesca. Per gli stock per i quali si dispone di un maggior numero di dati, il CIEM individua le tendenze a più lungo termine a livello di reclutamento, biomassa e mortalità per pesca, ma non stima le approssimazioni dell'MSY. Per gli stock con meno dati a disposizione, il CIEM individua le tendenze delle catture o degli sbarchi.

Per gli stock di cui ai punti i) e ii), le valutazioni del CIEM e i relativi pareri sono denominati, rispettivamente, "valutazioni analitiche" e "pareri MSY". Per gli stock di cui al punto iii), le valutazioni e i relativi pareri sono invece denominati, rispettivamente, "valutazioni precauzionali" e "pareri precauzionali".

Per gli stock di cui al punto i), il CIEM pubblica un parere annuale; per gli stock di cui ai punti ii) e iii), invece, il CIEM non effettua una valutazione e non pubblica pareri su base annuale, ma valuta tendenze a più lungo termine, ritenendo che la situazione valutata di tali stock non subirà modifiche sostanziali durante il periodo oggetto del parere. Per gli stock in questione il parere pubblicato dal CIEM è il miglior parere scientifico disponibile per l'intero periodo di riferimento. Per gli stock autonomi dell'UE per i quali il CIEM pubblica un parere

¹³ Intervallo dei valori di mortalità per pesca che determinano l'MSY a lungo termine in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie attuali, senza incidere in modo significativo sul processo riproduttivo dello stock in questione.

¹⁴ Cfr., in particolare, il documento "*ICES approach to advice on fishing opportunities*": <https://doi.org/10.17895/ices.advice.22240624.v3>.

che rimane valido per diversi anni, la Commissione propone di fissare TAC annuali per l'intero periodo oggetto del parere, vale a dire un periodo che va da due a tre anni ("TAC pluriennali").

Uno degli obiettivi della PCP è riportare gli stock a livelli in grado di conseguire l'MSY e mantenerli a tali livelli. Si tratta di un obiettivo espressamente incluso nell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base, che ne dispone il raggiungimento "entro il 2020 per tutti gli stock". La Commissione propone pertanto di fissare le possibilità di pesca per gli stock bersaglio nell'ambito dei piani pluriennali e, per gli stock bersaglio non contemplati dai piani pluriennali, sulla base del parere MSY.

Anche per gli stock bersaglio nel Mare del Nord e nelle acque occidentali¹⁵, per i quali è disponibile un parere MSY, le possibilità di pesca devono essere fissate sulla base dei piani pluriennali pertinenti. Essi definiscono un intervallo di valori di mortalità per pesca che determina l'MSY ("intervallo F_{MSY} ") e offrono pertanto un certo grado di flessibilità a condizioni specifiche. La Commissione ha chiesto al CIEM di formulare pareri scientifici che possano essere utilizzati per attuare la flessibilità, anche per valutare se siano soddisfatte le condizioni necessarie per avvalersi di tale flessibilità. L'intervallo superiore dei valori F_{MSY} può essere utilizzato per fissare i TAC se la biomassa dello stock in questione è superiore al valore $B_{trigger}$ ¹⁶ e solo se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per:

- conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano pluriennale pertinente in caso di pesca multispecifica; o
- evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie; o
- limitare forti fluttuazioni da un anno all'altro.

Qualora la biomassa dello stock sia inferiore all'MSY $B_{trigger}$, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate a un livello corrispondente alla mortalità per pesca ridotto proporzionalmente per tener conto della riduzione della biomassa.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del piano pluriennale per il Mare del Nord e dell'articolo 4, paragrafo 7, del piano pluriennale per le acque occidentali, le possibilità di pesca per gli stock bersaglio dovrebbero essere fissate in modo da garantire che la probabilità che la biomassa scenda al di sotto del B_{lim} sia inferiore al 5 %. Nel caso in cui sia disponibile un parere MSY che si fonda su valutazioni analitiche complete, basate sull'età e sulla lunghezza, il CIEM può indicare tali probabilità, nel breve periodo, nel suo parere. Per far sì che tale probabilità si verifichi, può essere necessario ridurre di conseguenza la mortalità per pesca dello stock bersaglio o sospendere l'attività di pesca mirata.

Per gli stock bersaglio oggetto di valutazioni precauzionali e per i quali non è disponibile un parere MSY, la Commissione propone di fissare possibilità di pesca sulla base dei pareri precauzionali, che sono i migliori pareri scientifici disponibili e sono in linea con l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

Le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie sono proposte sulla base dei pareri MSY, se disponibili. Per gli stock oggetto di catture accessorie con valutazioni precauzionali e per i quali non è disponibile un parere MSY, la presente proposta si avvale

¹⁵ Stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del piano pluriennale per il Mare del Nord e le acque occidentali.

¹⁶ L'MSY $B_{trigger}$ è il livello di biomassa al di sotto del quale occorre adottare misure di gestione che permettano allo stock di ricostituirsi a livelli superiori a quello in grado di produrre a lungo termine l'MSY.

ugualmente del parere precauzionale. Anche per gli stock oggetto di catture accessorie nel Mare del Nord e nelle acque occidentali le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate sulla base dei piani pluriennali pertinenti.

Nel fissare le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie, è opportuno tenere conto anche di considerazioni relative alla pesca multispecifica a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dei piani pluriennali per il Mare del Nord e per le acque occidentali e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 5, lettere c) e f), di tale regolamento.

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è limitato dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

La presente proposta mira a evitare approcci a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM abbia espresso un parere positivo. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione si basava su una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891) in cui si riteneva che il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY fosse una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale, ma che non fosse possibile conseguire queste tre finalità separatamente.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca per gli stock gestiti dalle ORGP e per gli stock gestiti congiuntamente con paesi terzi, la presente proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione delle potenziali ripercussioni delle possibilità di pesca sono esaminati nelle fasi di preparazione e realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nel corso dei quali le possibilità di pesca dell'UE vengono fissate d'intesa con paesi terzi.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare quelli riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il controllo e il rispetto delle norme saranno garantiti in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹⁷, modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸.

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Stock per i quali l'UE decide autonomamente

TAC (specie, zone CIEM e altre zone)	Codice TAC	TAC proposto per il 2026 (in tonnellate)	Scostamento rispetto al TAC proposto per il 2025	Spiegazione
Rane pescatrici (<i>Lophiidae</i>) acque della parte meridionale del Golfo di Biscaglia e acque iberiche 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) 34.1.1	ANF/8C3 411	5 340	-2 %	Il CIEM fornisce un parere MSY ¹⁹ per due specie diverse di rane pescatrici in questa zona, il rospo (<i>Lophius budegassa</i>) e la rana pescatrice (<i>Lophius piscatorius</i>). La Commissione propone di fissare il TAC al livello della somma del parere MSY e del valore F_{MSY} ²⁰ per entrambe le specie.

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

¹⁸ Regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (GU L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj>).

¹⁹ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202503.v1>.

¹⁹ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202701.v1>.

²⁰ Per valore F_{MSY} s'intende il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo all'MSY di lungo termine.

TAC (specie, zone CIEM e altre zone)	Codice TAC	TAC proposto per il 2026 (in tonnellate)	Scostamento rispetto al TAC proposto per il 2025	Spiegazione
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) acque della parte meridionale del Golfo di Biscaglia e acque iberiche 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	HKE/8C3 411	17 445	rinnovo	Per questo stock il CIEM fornisce un parere MSY ²¹ . La Commissione propone di rinnovare il TAC per il 2025 e di fissarlo in linea con il parere MSY tra il valore F_{MSY} e il valore più alto all'interno dell'intervallo F_{MSY} ("FMSY _{upper} "). Propone di fissare il TAC nell'intervallo superiore dell' F_{MSY} tra il valore F_{MSY} e l' $MSY_{F_{upper}}$ conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del piano pluriennale per le acque occidentali e tenendo conto del fatto che il nasello è la specie più limitante nelle attività di pesca multispecifica ²² . La Commissione propone inoltre di fissare il TAC al di sotto dell' $MSY_{F_{upper}}$: i) al fine di proteggere a lungo termine lo stock, per il quale i TAC sono stati fissati in linea con il valore F_{MSY} dal 2022; e ii) in quanto, nelle attività di pesca del nasello, il merluzzo giallo è una cattura accessoria e la biomassa del suo stock rimane al di sotto dell' $I_{trigger}$ ²³ e, secondo il CIEM, si è ridotta dal 2023 al 2024.
Suri/sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.) acque iberiche 9	JAX/09.	56 520	-5 %	Per questo stock il CIEM fornisce un parere MSY ²⁴ . La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY.
Lepidorombi (<i>Lepidorhombus</i> spp.) acque della parte meridionale del Golfo di Biscaglia e acque iberiche 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	LEZ/8C34 11	4 986	+12 %	Il CIEM fornisce un parere MSY ²⁵ per due specie diverse di lepidorombi in questa zona, il <i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> e il <i>Lepidorhombus Boscii</i> . La Commissione propone di fissare il TAC al livello della somma del parere MSY e del valore F_{MSY} per entrambe le specie.

²¹ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202647.v1>.

²² <https://doi.org/10.17895/ices.advice.24212058.v1>.

²³ L' $I_{trigger}$ è il valore limite dell'indice di biomassa, che è un indicatore proxy del $B_{trigger}$, il livello di biomassa al di sotto del quale occorre adottare misure di gestione che permettano allo stock di ricostituirsi a livelli superiori a quello in grado di produrre a lungo termine l'MSY.

²⁴ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202659.v1>.

²⁵ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202695.v1>.

TAC (specie, zone CIEM e altre zone)	Codice TAC	TAC proposto per il 2026 (in tonnellate)	Scostamento rispetto al TAC proposto per il 2025	Spiegazione
Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>) Kattegat	PLE/03AS	2 349	rinnovo	Per questo stock il CIEM fornisce un parere MSY ²⁶ . Il TAC in questione rappresenta una percentuale (34 %) del quantitativo proposto nel parere del CIEM per la passera di mare nel Kattegat e nel Mar Baltico. Tale dato si basa sulla distribuzione delle catture nel 2024 indicata nel parere del CIEM. La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY e al di sotto del valore più basso all'interno dell'intervallo F_{MSY} ("MSY F_{lower} "). Propone di fissare il TAC al di sotto dell' $MSY F_{lower}$, in quanto nelle attività di pesca dello scampo, la passera di mare e il merluzzo bianco sono catture accessorie e per tali stock si raccomanda nel parere di non effettuare catture.
Passera di mare Golfo di Biscaglia e acque iberiche 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	PLE/8/341 1	Per il 2026, il 2027 e il 2028: 99	-20 %	Il CIEM non può fornire informazioni sulla dimensione dello stock o sulla pressione di pesca e, per questo stock, fornisce un parere precauzionale ²⁷ . L'ultimo parere pubblicato dal CIEM è valido per il 2026, il 2027 e il 2028. La Commissione propone di fissare i TAC per il 2026, il 2027 e il 2028 in linea con il parere precauzionale.

²⁶ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202665.v1>.

²⁷ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202773.v1>.

²⁷ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202791.v1>.

<p>Merluzzo giallo Golfo di Biscaglia 8a, 8b, 8d e 8e</p>	<p>POL/8ABDE.</p>	<p>Per il 2026 e il 2027: 712</p>	<p>-26 %</p>	<p>Il parere del CIEM riguarda tre TAC. Per questo stock il CIEM fornisce un parere MSY²⁸. L'ultimo parere pubblicato dal CIEM è valido per il 2026 e il 2027. In tale parere il CIEM osserva che l'indice della biomassa di tale stock rimane al di sotto dell'I_{trigger} (79 % dell'I_{trigger} e 104 % dell'I_{loss}²⁹), con una riduzione dell'11 % dal 2023 al 2024. Inoltre, in una valutazione³⁰ riguardante tali TAC per il 2026 e il 2027, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha riveduto la relazione degli esperti su tali TAC³¹. Secondo la relazione degli esperti, ipotizzando un comportamento di pesca medio nel periodo 2021-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se tali TAC fossero stati fissati per il 2026 e il 2027 cumulativamente al livello raccomandato dal CIEM³² (ossia 703 tonnellate), l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie di tale stock, farebbe cessare le attività di uno o più pescherecci che praticano la pesca multispecifica, anche se questi disponessero ancora di contingenti per altre specie, il che a sua volta porterebbe alla chiusura prematura di alcune attività di pesca; - nello specifico: i) la chiusura delle attività di pesca francesi pertinenti nel Golfo di Biscaglia sarebbe prevista l'11 settembre; ii) la chiusura delle attività di pesca spagnole pertinenti nel Mare Cantabrico sarebbe prevista il 5 settembre; e iii) la chiusura delle attività di pesca spagnole pertinenti nelle acque iberiche sarebbe prevista il 13 settembre; - secondo le previsioni tali chiusure determinerebbero una riduzione, in termini di valore totale degli sbarchi per tutte le specie per i segmenti di flotta pertinenti, rispettivamente del 32 %, 28 % e 27 %, oltre a effetti significativi sui loro risultati socioeconomici³³; e - i TAC necessari per consentire l'esercizio delle attività di pesca fino alla fine dell'anno ammonterebbero rispettivamente a 834, 148 e 164 tonnellate.
---	-------------------	---	--------------	--

²⁸ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202806.v1>.

²⁹ Per I_{loss} si intende generalmente il valore dell'indice più basso osservato, che è un indicatore proxy per il B_{lim}.

³⁰ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf-plen-24-02>.

³¹ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf-plen-24-02-background>.

³² Cumulativamente e ipotizzando l'attuale ripartizione del quantitativo totale tra i TAC.

			<p>Nella sua valutazione lo CSTEP osserva che i dati utilizzati per effettuare tale analisi non rilevano né rappresentano gli attuali modelli di pesca in questa regione, in quanto i dati del 2024 non erano disponibili. In assenza di tali dati, per descrivere gli attuali modelli di pesca è stato utilizzato come valore proxy una media del periodo 2021-2023. Lo CSTEP è consapevole del fatto che il 2024 è stato verosimilmente un anno con modelli di pesca diversi da quelli degli anni precedenti, anche in virtù della chiusura delle attività di pesca francesi nel febbraio 2024 (simulata nella relazione ad hoc) e di una riduzione sostanziale del TAC per il merluzzo giallo. Tuttavia, nella sua valutazione, lo CSTEP ha osservato anche che la relazione è stata completata adeguatamente tenuto conto dei dati disponibili.</p> <p>A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del piano pluriennale per le acque occidentali, e al fine di trovare il giusto equilibrio tra il mantenimento delle attività di pesca multispecifica, in considerazione degli effetti socioeconomici potenzialmente gravi del mancato raggiungimento di tale obiettivo, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tale stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica al livello dell'MSY, la Commissione propone pertanto di fissare tali TAC per il 2026 e il 2027 esclusivamente per le catture accessorie e cumulativamente al livello degli sbarchi recenti (nel 2024, secondo il CIEM, ossia 923 tonnellate).</p> <p>Come indicato nella relazione degli esperti, se i TAC fossero stati fissati a tale livello³⁴:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i) la chiusura delle attività di pesca francesi pertinenti nel Golfo di Biscaglia sarebbe prevista il 16 dicembre; ii) la chiusura delle attività di pesca spagnole pertinenti nel Mare Cantabrico sarebbe prevista il 22 settembre; e iii) la chiusura delle attività di pesca spagnole pertinenti nelle acque iberiche sarebbe prevista il 30 novembre; e - tali chiusure determinerebbero una riduzione, in termini di valore totale degli sbarchi per tutte le specie per i segmenti di flotta pertinenti, rispettivamente del 5 %, 23 % e 7 %. <p>Inoltre, poiché tali TAC riguardano esclusivamente le catture accessorie, si propone di escludere la flessibilità interannuale a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 per tali TAC.</p>
--	--	--	---

³³ Sintesi della relazione degli esperti nella valutazione dello CSTEP.

³⁴ La relazione degli esperti presuppone che i TAC siano fissati cumulativamente a 896 tonnellate anziché a 923 tonnellate.

Merluzzo giallo Mare Cantabrico 8c	POL/08C.	Per il 2026 e il 2027: 80	-26 %	Cfr. la spiegazione di cui sopra per il merluzzo giallo nel Golfo di Biscaglia.
Merluzzo giallo acque iberiche 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	POL/9/3411 e POL/93411P (quantitativo supplementar e per il Portogallo)	Per il 2026 e il 2027: 98 e 33 (quantitativo supplementare per il Portogallo)	-26 % e -26 %	Cfr. la spiegazione di cui sopra per il merluzzo giallo nel Golfo di Biscaglia.
Spigola Golfo di Biscaglia 8a e 8b	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	<p>Il CIEM fornisce un parere MSY³⁵ per questo stock e per questa zona.</p> <p>Inoltre, nelle attività di pesca della spigola, il merluzzo giallo è una cattura accessoria e la biomassa del suo stock rimane al di sotto dell'$I_{trigger}$ e, secondo il CIEM, si è ridotta dal 2023 al 2024.</p> <p>La Commissione propone quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che, nel determinare i rispettivi contingenti per la pesca commerciale, la Francia e la Spagna garantiscano congiuntamente che la somma di tali contingenti, dei rigetti della pesca commerciale e degli sbarchi e rigetti di esemplari morti della pesca ricreativa non superi l'$MSY F_{lower}$ per i prelievi totali nelle divisioni CIEM 8a e 8b (Golfo di Biscaglia), vale a dire 5 286 tonnellate; e - che siano mantenuti il limite di un esemplare per pescatore e il limite di cattura giornaliero per la pesca ricreativa.
Sogliola (<i>Solea solea</i>) Golfo di Biscaglia 8a e 8b	SOL/8AB.	2 482	-1 %	<p>Per questo stock il CIEM fornisce un parere MSY³⁶.</p> <p>La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY e il valore F_{MSY}, ridotto proporzionalmente per tenere conto dell'attuale diminuzione della biomassa (secondo le previsioni per il 2026 la biomassa dovrebbe attestarsi approssimativamente al 91 % dell'$MSY B_{trigger}$, di conseguenza il totale di catture raccomandato corrisponde al valore F_{MSY} ridotto del 9 %).</p>

³⁵ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019186.v1>.

³⁶ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202887.v1>.

Sogliole acque della parte meridionale del Golfo di Biscaglia e acque iberiche 8c, 8d, 8e, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	SOO/8CDE3 4	Per il 2026 e il 2027: 388	-28 %	Il TAC riguarda tre specie di sogliola in questa zona; la <i>Solea solea</i> e altre due specie di sogliola. Il CIEM fornisce un parere MSY ³⁷ solo per la <i>Solea solea</i> in questa zona. L'ultimo parere pubblicato dal CIEM è valido per il 2026 e il 2027. Per il 2026 e il 2027 la Commissione propone di fissare un sotto-TAC per la <i>Solea solea</i> , vale a dire la specie per cui il CIEM ha formulato un parere. La Commissione propone di fissare tale sotto-TAC in linea con il parere MSY (190 tonnellate). Propone inoltre di fissare il TAC in linea con il parere per la <i>Solea solea</i> tenendo conto delle quote di cattura delle tre specie di sogliola (49 % di <i>Solea solea</i> e 51 % di altre specie di sogliola). Le quote di cattura si basano sulle quote di cattura del periodo 2022-2024 indicate nel parere del CIEM.
Merlano Golfo di Biscaglia 8	WHG/08.	Per il 2026 e il 2027: 990	-27 %	Il CIEM formula un parere MSY ³⁸ per il merlano nella sottozona CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a (Golfo di Biscaglia e acque iberiche). L'ultimo parere pubblicato dal CIEM è valido per il 2026 e il 2027. La Commissione propone di fissare i TAC per il 2026 e il 2027 in linea con il parere MSY.

Stock elencati nell'allegato 36, tabella F, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

La Commissione propone possibilità di pesca anche per determinati stock elencati nell'allegato 36, tabella F, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra³⁹ ("accordo sugli scambi e la cooperazione"). Tale allegato elenca gli stock presenti unicamente nelle acque di una parte.

³⁷ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202890.v1>.

³⁸ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27202953.v1>.

³⁹ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/689\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/689(1)/oj)).

TAC (specie, zone CIEM e altre zone)	Codice TAC	TAC proposto per il 2026 (in tonnellate)	Scostamento rispetto al TAC proposto per il 2025	Spiegazione
Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>) acque delle Azzorre 10	SBR/10-	382	-3 %	<p>Per questo stock il CIEM fornisce un parere MSY⁴⁰. L'ultimo parere pubblicato dal CIEM è valido per il 2026 e il 2027.</p> <p>La Commissione propone di fissare il TAC per il 2026 in linea con il parere MSY.</p>
Razza ondulata Golfo di Biscaglia 8 - TAC nell'ambito del TAC per le razze nelle zone 8 e 9	RJU/8-C. - TAC nell'ambito di SRX/89-C.	33	rinnovo	<p>Il CIEM non può fornire informazioni sulla dimensione dello stock o sulla pressione di pesca e, per questo stock, fornisce un parere precauzionale⁴¹. L'ultimo parere pubblicato dal CIEM è valido per il periodo 2025-2028.</p> <p>La Commissione propone di fissare il TAC per il 2026 esclusivamente per le catture accessorie allo stesso livello fissato dal Consiglio nel 2024 sulla base del parere valido per il periodo 2025-2028.</p> <p>La Commissione propone inoltre di mantenere per il 2026 i quantitativi supplementari per la pesca ricognitiva affinché la raccolta di dati basati sulla pesca sia allo stesso livello del 2025. Attraverso tali quantitativi supplementari si mira a migliorare i dati scientifici disponibili basati sulla pesca.</p>

⁴⁰ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.29542103.v1>.

⁴¹ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019615.v1>.
<https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019618.v1>.

TAC (specie, zone CIEM e altre zone)	Codice TAC	TAC proposto per il 2026 (in tonnellate)	Scostamento rispetto al TAC proposto per il 2025	Spiegazione
Razza ondulata acque iberiche 9 - TAC rientrante nel TAC per le razze nelle zone 8 e 9	RJU/9-C. - TAC nell'ambito di SRX/89-C.	50	rinnovo	<p>Il CIEM non può fornire informazioni sulla dimensione dello stock o sulla pressione di pesca e, per questo stock, fornisce un parere precauzionale⁴². L'ultimo parere pubblicato dal CIEM è valido per il periodo 2025-2028.</p> <p>La Commissione propone di fissare il TAC per il 2026 esclusivamente per le catture accessorie allo stesso livello fissato dal Consiglio nel 2024 sulla base del parere valido per il periodo 2025-2028.</p> <p>La Commissione propone inoltre di mantenere per il 2026 il quantitativo supplementare per la pesca ricognitiva affinché la raccolta di dati basati sulla pesca sia allo stesso livello del 2025. Attraverso tale quantitativo supplementare si mira a migliorare i dati scientifici disponibili basati sulla pesca.</p>

Anguilla

Il CIEM fornisce un parere per tutto l'areale naturale dell'anguilla (*Anguilla anguilla*), che comprende l'Atlantico nord-orientale e il Mediterraneo. Visto lo stato critico dell'anguilla, il CIEM:

- i) negli ultimi vent'anni ha costantemente raccomandato di mantenere la mortalità antropogenica dell'anguilla il più possibile prossima allo zero in tutto l'areale naturale;
- ii) dal 2021 ha raccomandato di non effettuare catture di anguilla in nessun habitat quando si fosse applicato l'approccio precauzionale⁴³. Tale parere riguardava le catture della pesca sia ricreativa che commerciale e includeva le catture di anguille cieche a fini di ripopolamento e acquacoltura;
- iii) aveva constatato nel suo parere⁴⁴ del 30 maggio 2022 che, nonostante gli sforzi degli Stati membri, non erano stati compiuti progressi complessivi nel conseguimento dell'obiettivo di migrazione del 40 % della biomassa di anguilla argentata in tutta l'Unione previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento

⁴² <https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019621.v1>.

⁴³ Ultimo parere per il 2025: <https://doi.org/10.17895/ices.advice.27100516.v1>.

⁴⁴ <https://doi.org/10.17895/ices.advice.19902958>.

sull'anguilla. Il CIEM aveva infine raccomandato di concentrare gli sforzi sulle misure di conservazione, che per definizione avevano un'elevata probabilità di ridurre la mortalità e aumentare la migrazione.

Il parere del CIEM per il 2026 sarà pubblicato il 4 novembre 2025.

Un periodo di chiusura della pesca dell'anguilla di tre mesi consecutivi è stato stabilito nei regolamenti sulle possibilità di pesca annuali per le acque marine e le acque salmastre dell'UE dell'Atlantico nord-orientale (dal 2018 al 2022). Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio⁴⁵ ha esteso a sei mesi il periodo di chiusura per qualsiasi attività di pesca dell'anguilla nelle acque marine e nelle acque salmastre dell'UE dell'Atlantico nord-orientale. Esso ha inoltre vietato tutte le attività di pesca ricreativa dell'anguilla in tali acque. I regolamenti (UE) 2024/257⁴⁶ e (UE) 2025/202 del Consiglio hanno mantenuto tali misure e, al fine di garantire una protezione efficace delle anguille argentate che migrano dal Mar Baltico al Mare del Nord, hanno imposto agli Stati membri costieri della sottozona CIEM 3, vale a dire Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia, di concordare periodi di chiusura efficaci per le anguille argentate. Il regolamento (UE) 2024/257 ha inoltre chiarito le condizioni per l'applicazione della deroga per il proseguimento di attività di pesca dell'anguilla limitate durante il periodo di migrazione dell'anguilla.

Dato il perdurare dello stato critico dell'anguilla, per il 2026 la Commissione propone di mantenere le misure per l'anguilla di cui al regolamento (UE) 2025/202. La presente proposta sarà aggiornata dopo la pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'anguilla nell'Atlantico nord-orientale e nel Mediterraneo per il 2026.

⁴⁵ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/194/oj>).

⁴⁶ Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj>).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio è tenuto ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, comprese se del caso talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷, le possibilità di pesca devono essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento e dei regolamenti (UE) 2018/973⁴⁸ e (UE) 2019/472⁴⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono piani pluriennali per alcuni stock pescati nel Mare del Nord e nelle acque occidentali e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.
- (2) È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013: i) sulla scorta dei migliori pareri scientifici disponibili; ii) secondo una prospettiva a lungo termine; iii) tenendo conto

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

⁴⁸ Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/973/oj>).

⁴⁹ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/oj>).

delle specificità regionali; e iv) alla luce dei pareri espressi durante la consultazione dei portatori di interessi.

- (3) Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di sbarco si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura, pur essendo possibili determinate esenzioni. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 la Commissione ha adottato i regolamenti delegati (UE) 2023/2459⁵⁰ e (UE) 2023/2623⁵¹ che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca.
- (4) È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Esse dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato nel parere scientifico per le catture totali dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), se disponibile. È opportuno che i quantitativi che, in deroga all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti dal valore raccomandato per le catture totali. Inoltre le possibilità di pesca per gli stock per i quali il CIEM fornisce solo un parere sugli sbarchi dovrebbero essere fissate sulla base di tale parere.
- (5) I piani pluriennali istituiti dai regolamenti (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472 stabiliscono obiettivi e misure per la gestione a lungo termine degli stock che ne sono oggetto. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tali regolamenti ("stock bersaglio") siano fissate conformemente all'intervallo di valori della mortalità per pesca che determinano il rendimento massimo sostenibile ("MSY" - *maximum sustainable yield*) ("intervallo F_{MSY} ") o, se del caso, a un livello inferiore, e conformemente alle misure di salvaguardia della biomassa previste in detti regolamenti. Gli intervalli F_{MSY} sono stabiliti nei corrispondenti pareri del CIEM. Per gli stock bersaglio per i quali non è possibile determinare gli intervalli F_{MSY} e per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, di tali regolamenti ("stock oggetto di catture accessorie"), le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o, qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, conformemente all'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (6) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/973 e dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/472 le possibilità di pesca per gli stock bersaglio dovrebbero essere fissate in modo da garantire che la probabilità che la biomassa scenda al di sotto del valore limite di riferimento della biomassa (B_{lim})⁵² sia inferiore al 5 %.

⁵⁰ Regolamento delegato (UE) 2023/2459 della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2024-2027 (GU L, 2023/2459, 6.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2459/oj).

⁵¹ Regolamento delegato (UE) 2023/2623 della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dettagli dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2024-2027 (GU L, 2023/2623, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2623/oj).

⁵² Il B_{lim} è il valore della biomassa al di sotto del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva.

- (7) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/973 e all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riprodottriva di uno degli stock bersaglio è: i) inferiore all'MSY $B_{trigger}^{53}$, devono essere adottate misure correttive, in particolare le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate a un livello corrispondente alla mortalità per pesca ridotto proporzionalmente per tener conto della diminuzione della biomassa; e ii) inferiore al B_{lim} , devono essere adottate ulteriori misure correttive per far sì che lo stock torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione delle attività di pesca mirate per lo stock in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca per tali stock o per altri stock nelle attività di pesca.
- (8) Per alcuni stock il CIEM raccomanda di non effettuare catture o di effettuarne poche, oppure prevede che la probabilità inferiore al 5 % che la biomassa scenda al di sotto del B_{lim} possa: i) essere conseguita solo effettuando poche catture; ii) essere conseguita solo non effettuando catture; o iii) non essere conseguita pur non effettuando catture. Tuttavia, se i TAC per tali stock fossero fissati a tali livelli, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, potrebbe far cessare la pesca di uno o più pescherecci, anche se questi dispongono ancora di contingenti per altre specie, il che a sua volta potrebbe portare alla chiusura prematura di alcune attività di pesca. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dei regolamenti (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472 e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.1380/2013, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 5, lettere c) e f), di tale regolamento e per raggiungere il giusto equilibrio tra il proseguimento delle attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti determinarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico per tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica rispettando l'MSY, è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di detti stock. Tali TAC per le catture accessorie dovrebbero essere fissati a livelli tali da: i) evitare il rischio di una chiusura prematura delle attività di pesca a causa della mancanza, per i pescherecci, di contingenti per gli stock oggetto di catture accessorie, laddove tale chiusura prematura possa avere gravi ripercussioni socioeconomiche a breve termine; e nel contempo ii) garantire la conservazione degli stock interessati nei casi in cui la mancata conservazione degli stock possa avere gravi ripercussioni ambientali e socioeconomiche a lungo termine, oltre agli effetti socioeconomici ad essa associati nel breve termine. Tali TAC per le catture accessorie dovrebbero inoltre essere fissati a livelli basati su prove specifiche, affidabili e verificabili riguardanti potenziali chiusure premature, possibili effetti socioeconomici a breve termine e ripercussioni ambientali a lungo termine. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività di pesca multispecifica in cui pesci di tali stock sono oggetto di catture accessorie siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili.
- (9) Per garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del

⁵³ L'MSY $B_{trigger}$ è il livello di biomassa al di sotto del quale occorre adottare misure di gestione che permettano allo stock di ricostituirsi a livelli superiori a quello in grado di produrre a lungo termine l'MSY.

regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri che ne sono sprovvisti al fine di coprire le catture accessorie inevitabili in alcune zone.

- (10) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per gli stock che non sono contemplati dai regolamenti (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, qualora siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate in linea con il valore F_{MSY} ⁵⁴ e, se del caso, a livelli che ripristinino gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. Qualora tali informazioni non siano disponibili, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate in linea con l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.
- (11) Per alcuni stock il parere del CIEM rimane valido per diversi anni e costituisce il miglior parere scientifico disponibile per l'intero periodo di riferimento. In tali casi è opportuno fissare TAC annuali che coprano l'intero periodo oggetto del parere ("TAC pluriennale"). Tuttavia, qualora nel corso di tale periodo diventi disponibile un nuovo parere del CIEM, è opportuno garantire che i TAC pluriennali rimangano coerenti con il nuovo parere non appena esso viene pubblicato. È inoltre opportuno garantire che le detrazioni annuali dal valore raccomandato effettuate per far sì che le catture totali tengano conto delle esenzioni dall'obbligo di sbarco restino coerenti con i dati disponibili.
- (12) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472, la Spagna e la Francia sono tenute a garantire congiuntamente che, nel determinare i loro contingenti per la pesca commerciale della spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 8a e 8b, la somma di tali contingenti, dei rigetti della pesca commerciale e degli sbarchi e rigetti di esemplari morti della pesca ricreativa non superi il valore più basso all'interno dell'intervallo F_{MSY} ("MSY F_{lower} ") per gli assorbimenti totali per tale zona, vale a dire 5 286 tonnellate. Affinché la Commissione possa monitorare la corretta applicazione degli obiettivi e delle norme stabiliti nei regolamenti (UE) n. 1380/2013 e (UE) 2019/472, gli Stati membri dovrebbero trasmetterle informazioni relative a tali contingenti.
- (13) È opportuno mantenere le misure supplementari che disciplinano la pesca ricreativa della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b alla luce del notevole impatto di questa attività sulla mortalità per pesca di tale stock.
- (14) Per alcuni stock il CIEM raccomanda di effettuare catture al di sopra di un livello basso. Tuttavia, se i TAC per tali stock fossero fissati a tali livelli, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, potrebbe far cessare la pesca di uno o più pescherecci, anche se questi dispongono ancora di contingenti per altre specie, il che a sua volta potrebbe portare alla chiusura prematura di alcune attività di pesca. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dei regolamenti (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472 e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 5, lettere c) e f), di tale regolamento e per raggiungere il giusto equilibrio tra il proseguimento delle attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi ripercussioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti determinarsi, e la necessità di conseguire un buono stato per tali stock,

⁵⁴ Per valore F_{MSY} s'intende il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo all'MSY di lungo termine.

tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica rispettando l'MSY, è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Tali TAC per le catture accessorie dovrebbero essere fissati a livelli tali da: i) evitare il rischio di una chiusura prematura delle attività di pesca a causa della mancanza, per i pescherecci, di contingenti per gli stock oggetto di catture accessorie, laddove tale chiusura prematura possa avere gravi ripercussioni socioeconomiche a breve termine; e nel contempo ii) garantire la conservazione degli stock interessati nei casi in cui la mancata conservazione degli stock possa avere gravi ripercussioni ambientali e socioeconomiche a lungo termine, oltre agli effetti socioeconomici ad essa associati nel breve termine. Tali TAC per le catture accessorie dovrebbero inoltre essere fissati a livelli basati su prove specifiche, affidabili e verificabili riguardanti potenziali chiusure premature, possibili ripercussioni socioeconomiche a breve termine e ripercussioni ambientali a lungo termine. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività di pesca multispecifica in cui pesci di tali stock sono oggetto di catture accessorie siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili.

- (15) Secondo il parere pertinente del CIEM, le catture di merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*) nell'ambito della pesca ricreativa nella sottozona CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a sono di entità non trascurabile. È pertanto opportuno stabilire limiti per le catture di merluzzo giallo nell'ambito della pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) 34.1.1.
- (16) *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'anguilla per il 2026.]* [Nel maggio 2022 il CIEM aveva constatato che, nonostante gli sforzi degli Stati membri per la ricostituzione dello stock di anguilla (*Anguilla anguilla*), non erano stati compiuti progressi complessivi nel conseguimento dell'obiettivo di migrazione del 40 % della biomassa di anguilla argentata in tutta l'Unione previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio⁵⁵ e non erano stati rilevati chiari modelli di mortalità. Nel novembre 2025 il CIEM aveva ribadito il parere secondo cui, applicando l'approccio precauzionale, non si sarebbero dovute effettuare catture di anguilla in nessun habitat e in nessuna fase del ciclo vitale di questa specie in tutto il suo areale naturale, che comprende l'Atlantico nord-orientale e il Mediterraneo. Tale parere riguardava le catture della pesca sia ricreativa che commerciale e includeva le catture di anguille cieche a fini di ripopolamento e acquacoltura.]
- (17) *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'anguilla per il 2026.]* [Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio⁵⁶ ha esteso a sei mesi il periodo di chiusura per qualsiasi attività di pesca commerciale dell'anguilla nelle acque marine e nelle acque salmastre dell'Unione dell'Atlantico nord-orientale. Ha inoltre vietato tutte le

⁵⁵ Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1100/oj>).

⁵⁶ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/194/oj>).

attività di pesca ricreativa dell'anguilla in tali acque. Si è ritenuto che un periodo di chiusura di sei mesi avrebbe protetto meglio lo stock rispetto alle misure dell'Unione e nazionali che erano state attuate fino al 2022. Si è inoltre ritenuto che l'estensione del periodo di chiusura avrebbe agevolato ulteriormente il conseguimento dell'obiettivo di migrazione di almeno il 40 % di anguille argentate di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio. I regolamenti (UE) 2024/257⁵⁷ e (UE) 2025/202⁵⁸ del Consiglio hanno mantenuto tali misure e hanno inoltre chiarito i criteri per fissare il periodo di chiusura e l'eventuale deroga per proseguire, in misura limitata, le attività di pesca dell'anguilla durante il periodo di migrazione. Dato il perdurare dello stato critico dell'anguilla, è opportuno mantenere tali misure anche nel 2026.]

- (18) *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'anguilla per il 2026.]* [A norma del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio il ripopolamento dell'anguilla cieca è una misura di conservazione scelta da alcuni Stati membri nei loro piani di gestione dell'anguilla. Per consentire a tali Stati membri di continuare ad attuare questa misura, può essere necessario procedere a catture di anguille cieche nelle acque marine e nelle acque salmastre dell'Unione dell'Atlantico nord-orientale al momento opportuno dell'anno ed eventualmente durante il periodo principale di migrazione. Durante il periodo principale di migrazione, gli Stati membri possono pertanto autorizzare la prosecuzione della pesca dell'anguilla cieca esclusivamente a scopo di ripopolamento per altri 50 giorni.]
- (19) Nel suo parere per alcuni stock di elasmobranchi (squali e razze) per il 2026, il CIEM raccomanda di non effettuare catture a causa del cattivo stato di conservazione in cui versano questi stock o nei casi in cui anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un grave rischio per la conservazione. La pesca di tali specie dovrebbe pertanto essere vietata. Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle specie di cui è vietata la pesca. Gli esemplari di tali specie catturati accidentalmente non dovrebbero essere danneggiati e dovrebbero essere immediatamente rilasciati. Si ritiene che il rigetto in mare di questi elasmobranchi non comporti un aumento significativo della loro mortalità per pesca e favorisca la conservazione di tali stock in quanto presentano elevati tassi di sopravvivenza in caso di rigetto in mare.
- (20) Al fine di utilizzare appieno le possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

⁵⁷ Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj>).

⁵⁸ Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj>).

- (21) Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio⁵⁹ prevedono una flessibilità interannuale per i contingenti degli stock soggetti sia a TAC precauzionali sia a TAC analitici. Ai sensi dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere a quali stock non si applicheranno gli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in base al loro stato biologico e agli impegni presi con i paesi terzi. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre un'ulteriore flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Per evitare un'eccessiva flessibilità che comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP, la flessibilità interannuale dei contingenti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n.1380/2013 non dovrebbero applicarsi cumulativamente. Infine la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere esclusa anche per gli stock per i quali è esclusa la flessibilità interannuale a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
- (22) Se uno stock è pescato da un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la facoltà di determinare il TAC per lo stock in questione. Tale delega di potere è appropriata, a condizione che, nel determinare il livello del TAC, lo Stato membro rispetti gli obiettivi e le norme stabiliti nei regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472. Affinché la Commissione possa monitorare la corretta applicazione degli obiettivi e delle norme stabiliti nei regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, gli Stati membri dovrebbero trasmetterle informazioni relative a tali TAC. La Commissione può inoltre chiedere al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di valutare tali TAC e, qualora lo CSTEP ritenga che essi non rispettino gli obiettivi e le norme stabiliti nei regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, gli Stati membri dovrebbero rivedere i TAC in questione in linea con il parere dello CSTEP.
- (23) È necessario stabilire le limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola nella Manica occidentale (divisione CIEM 7e) conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/472.
- (24) È necessario stabilire i massimali di sforzo di pesca per il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) in parte della zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), in particolare nell'Oceano Atlantico ad est di 45° O, conformemente agli articoli 6, 11, 13 e 16 del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰.
- (25) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁶¹,

⁵⁹ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj>).

⁶⁰ Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj>).

⁶¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che

modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶², in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati riguardanti le catture e lo sforzo di pesca per gli stock disciplinati dal presente regolamento.

- (26) *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della NEAFC.]* [Nella sua riunione annuale del 2024 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC – *North-East Atlantic Fisheries Commission*) ha adottato un TAC per le parti contraenti della NEAFC relativo allo scorfano (*Sebastes mentella*) nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2025, che può essere pescato nel periodo dal 1° luglio 2025 al 30 novembre 2025. Il contingente dell'Unione per lo scorfano in tale zona per il 2025 dovrebbe essere fissato al livello del suddetto TAC. Inoltre, una volta che il TAC è stato pienamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC e che la pesca cessa, gli Stati membri dovrebbero vietare la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.]
- (27) *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della NEAFC.]* [Lo sgombro (*Scomber scombrus*), il melù (*Micromesistius poutassou*) e l'aringa atlantico-scandinava (*Clupea harengus*) nell'Atlantico nord-orientale sono oggetto di consultazioni tra gli Stati costieri sulla gestione della pesca di tali stock e sono stock gestiti anche dalla NEAFC. L'Unione ha partecipato a tali consultazioni sulla base delle posizioni approvate dal Consiglio il 10 ottobre 2024. L'esito di tali consultazioni è stato riportato nei verbali concordati per l'aringa atlantico-scandinava nell'Atlantico nord-orientale per il 2025, firmato il 18 ottobre 2024; il melù nell'Atlantico nord-orientale per il 2025 firmato il 16 ottobre 2024; e lo sgombro nell'Atlantico nord-orientale per il 2025, firmato il 22 ottobre 2024. Nella sua riunione annuale del 2024 la NEAFC ha adottato raccomandazioni relative alle misure di conservazione e di gestione per l'aringa atlantico-scandinava e lo sgombro per il 2025. È pertanto opportuno fissare i TAC per l'aringa atlantico-scandinava, il melù e lo sgombro nell'Atlantico nord-orientale per il 2025 al livello delle possibilità di pesca convenute nei rispettivi verbali concordati degli Stati costieri e nelle raccomandazioni della NEAFC.]
- (28) *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]* [Nella sua riunione annuale del 2024 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT – *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*) ha mantenuto le misure attualmente in vigore per determinati stock nella zona della convenzione ICCAT. L'ICCAT ha inoltre aumentato i TAC per il 2025 rispetto al 2024 per il tonno obeso

modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

⁶² Regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (GU L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj>).

(*Thunnus obesus*) e il pesce spada (*Xiphias gladius*) dell'Atlantico settentrionale. L'ICCAT ha anche posticipato nel corso dell'anno il periodo di divieto dell'uso dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD – *fish aggregating devices*) destinati alla cattura dei tonnidati tropicali e ne ha ridotto la durata a 45 giorni. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.]

- (29) *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della CCAMLR.]* [Nella sua riunione annuale del 2024, la Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR - *Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources*) ha adottato limiti di cattura per gli stock nella zona della convenzione CCAMLR per il periodo dal 1° dicembre 2024 al 30 novembre 2025. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.]
- (30) Nella sua riunione annuale del 2025 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC - *Indian Ocean Tuna Commission*) ha stabilito le misure seguenti nella sua zona di competenza per il 2026: i) ha mantenuto le misure vigenti adottate per il tonno albacora (*Thunnus albacares*); ii) ha riesaminato i limiti di cattura per il tonno obeso; e iii) ha adottato limiti di cattura per il tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*). È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. [Il contingente dell'Unione per il tonnetto striato nella zona di competenza della IOTC per il 2026 dovrebbe essere assegnato agli Stati membri in linea con l'accordo raggiunto tra gli Stati membri interessati sul criterio di ripartizione per tale stock, che tiene conto di [X]].
- (31) La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO - *South Pacific Regional Fisheries Management Organisation*) si terrà dal 2 al 6 marzo 2026. È pertanto opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO funzionalmente collegate ai TAC siano mantenute temporaneamente finché non si terrà la riunione annuale e finché non saranno stabiliti i TAC per il 2026.
- (32) Nella sua riunione annuale del 2025 la Commissione interamericana per i tonnidati tropicali (IATTC – *Inter-American Tropical Tuna Commission*) ha modificato alcune delle misure vigenti applicabili nella zona della convenzione IATTC mantenendo al tempo stesso il numero di FAD derivanti per il 2026. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (33) *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della CCSBT.]* [Nella sua riunione annuale del 2023, la Commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT - *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*) ha adottato il TAC per il tonno australe (*Thunnus maccoyii*) per un periodo di tre anni dal 2024 al 2026. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione per il 2025.]
- (34) *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della SEAFO.]* [Nella sua riunione annuale del 2024, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO - *South East Atlantic Fisheries Organisation*) ha mantenuto per il periodo 2025-2026 i TAC nella zona della convenzione SEAFO stabiliti per il 2024. Tuttavia il TAC per il moro oceanico (*Dissostichus eleginoides*) nella sottozona SEAFO D è stato aumentato di 13 tonnellate per il 2025 rispetto al 2024. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.]
- (35) *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della WCPFC.]* [Nella sua riunione annuale del 2024 la Commissione per la

pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC – *Western and Central Pacific Fisheries Commission*) ha mantenuto per il 2025 le misure adottate per il 2024. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.]

- (36) Nel 2025, in occasione della sua 47^a riunione annuale, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO - *Northwest Atlantic Fisheries Organisation*) ha adottato possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione NAFO per il 2026. Ha inoltre mantenuto per il 2026 misure che sono funzionalmente collegate alle possibilità di pesca del totano (*Illex illecebrosus*) nelle sottozone NAFO 3 e 4 e della limanda a coda gialla (*Limanda ferruginea*) nelle divisioni NAFO 3LNO, al fine di ridurre al minimo i livelli delle catture accessorie di specie non bersaglio e senza le quali le possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere ridotte per proteggere le specie non bersaglio. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (37) Nella riunione annuale del 2025 l'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA – *Southern Indian Ocean Fisheries Agreement*) ha riveduto le misure vigenti per gli squali di acque profonde, tra cui la chiusura delle zone di pesca e l'elenco delle specie di squali per le quali è vietata la pesca diretta nella zona dell'accordo SIOFA. Il SIOFA ha inoltre adottato una nuova misura per la pesca bentonica, che prevede la chiusura di determinate zone per tutte le attività di pesca di fondo e che, in determinate zone, consente esclusivamente la pesca con palangari di fondo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (38) A norma dell'articolo 498, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra⁶³ ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), l'Unione e il Regno Unito devono svolgere consultazioni con cadenza annuale per concordare, entro il 10 dicembre di ogni anno, i TAC per l'anno successivo per gli stock elencati nell'allegato 35 di tale accordo. Se tali TAC non sono concordati entro il 10 dicembre, le parti devono riprendere immediatamente le consultazioni con l'obiettivo costante di concordare i TAC, a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, di tale accordo.
- (39) [*Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito.*] [Nel 2024 l'Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni bilaterali sulla fissazione di un gran numero di TAC per il 2025 per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tali consultazioni si sono svolte conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. L'Unione ha partecipato sulla base della sua posizione avallata dal Consiglio il 7 ottobre 2024 e di documenti informali dei servizi della Commissione sottoscritti dal Consiglio in data 5, 8 e 19 novembre e 2 dicembre 2024. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 6 dicembre 2024. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti ai livelli stabiliti in tale verbale scritto e attuare nel diritto dell'Unione le altre misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, anch'esse stabilite nel predetto verbale scritto.]
- (40) [*Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia.*] [Nel 2024 l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno tenuto consultazioni trilaterali su sei stock condivisi e gestiti congiuntamente presenti nelle zone soggette alla loro

⁶³ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/689\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/689(1)/oj).

giurisdizione, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca per il 2025. Tali consultazioni si sono svolte tra il 4 novembre e il 2 dicembre 2024 sulla base della posizione dell'Unione avallata dal Consiglio il 7 ottobre 2024 e di documenti informali dei servizi della Commissione sottoscritti dal Consiglio in data 8 novembre 2024. L'esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale concordato, firmato dai capi delle delegazioni il 2 dicembre 2024. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello convenuto con il Regno Unito e la Norvegia, e attuare le altre disposizioni contenute in tale verbale concordato nel diritto dell'Unione.]

- (41) *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia.]* [L'Unione ha tenuto consultazioni bilaterali con la Norvegia su sette stock condivisi e gestiti congiuntamente nello Skagerrak (merluzzo bianco (*Gadus morhua*), eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*), aringa (*Clupea harengus*), gamberetto boreale (*Pandalus borealis*), passera di mare (*Pleuronectes platessa*), spratto (*Sprattus sprattus*) e merlano (*Merlangius merlangus*)), al fine di concordare la gestione di tali stock e le possibilità di pesca per il 2025 nonché scambi di contingenti e accordi di accesso. Tali consultazioni, svoltesi sulla base della posizione dell'Unione avallata dal Consiglio il 4 ottobre 2024, si sono concluse il 5 dicembre 2024 e l'esito è stato riportato in tre verbali concordati, firmati dai capi delle delegazioni il 5 dicembre 2024. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello convenuto con la Norvegia e attuare le altre disposizioni contenute in tali verbali concordati nel diritto dell'Unione.]
- (42) *[Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione, il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca.]* [Secondo la procedura prevista nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e nel protocollo di attuazione⁶⁴ dell'accordo, le parti hanno convenuto di stabilire l'entità delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2025 al livello concordato e previsto in tale protocollo di attuazione, da confermare mediante scambio di lettere, secondo quanto stabilito all'articolo 12, paragrafo 8, di tale accordo, dopo l'applicazione, a titolo provvisorio, del protocollo di attuazione dell'accordo ad opera delle parti. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito nel protocollo di attuazione e tenendo conto dei trasferimenti alla Norvegia concordati nelle consultazioni bilaterali in materia di pesca tra l'Unione e la Norvegia per il 2025.]
- (43) Il trattato di Spitsbergen (Svalbard) del 9 febbraio 1920 ("trattato di Parigi del 1920") accorda a tutte le parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno alle Svalbard, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso è stata espressa in diverse note verbali indirizzate alla Norvegia, le ultime in data 26 febbraio 2021, 28 giugno 2021, 1° agosto 2022 e 26 ottobre 2023. Per quanto riguarda le possibilità di pesca per le grancevole artiche (*Chionoecetes* spp.) attorno alla zona delle Svalbard, è opportuno limitare il numero dei pescherecci autorizzati a svolgere tali attività di pesca per far sì che lo sfruttamento della

⁶⁴ Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra (GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/agree/international/2021/793/oj>).

grancevola artica attorno alle Svalbard sia coerente con le norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che in questa zona esercita la sua sovranità e giurisdizione a norma delle disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e del trattato di Parigi del 1920. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2026. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

- (44) *[Il considerando e le disposizioni pertinenti sugli stock nell'Artico nord-orientale saranno aggiornati non appena saranno disponibili le informazioni pertinenti.]* [Per quanto riguarda le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nell'Artico nord-orientale, è opportuno fissare il contingente dell'Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b per il 2025 sulla base del TAC di riferimento per tale stock e della quota di pesca storica dell'Unione del 2,8274 %. Tale contingente dell'Unione dovrebbe essere assegnato agli Stati membri conformemente alla decisione 87/277/CEE del Consiglio⁶⁵, fatti salvi gli adeguamenti resi necessari dal recesso del Regno Unito dall'Unione come stabilito nell'allegato 36, tabella E, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.]
- (45) *[Il considerando e le disposizioni pertinenti sulle possibilità di pesca nelle acque dell'Unione per i pescherecci battenti bandiera del Venezuela saranno aggiornati non appena saranno disponibili le informazioni pertinenti.]* [Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, approvata a nome dell'Unione europea con la decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio⁶⁶, è necessario fissare il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione per il 2025.]
- (46) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni, per concedere giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma rafforzato di osservazione scientifica e per predisporre fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁷.

⁶⁵ Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell'isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU L 135 del 23.5.1987, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1987/277/oj>).

⁶⁶ Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1565/oj>).

⁶⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

- (47) Al fine di garantire un'applicazione continuativa ed evitare l'incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine dell'anno precedente e la data di entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per l'anno successivo, è opportuno continuare ad applicare, all'inizio del 2027, le disposizioni del presente regolamento in materia di divieti e periodi di chiusura, fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2027. Per gli stessi motivi, le disposizioni che si applicheranno dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 o al 31 dicembre 2028 dovrebbero continuare ad applicarsi all'inizio del 2028 o del 2029 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca, rispettivamente, per il 2028 o il 2029.
- (48) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per motivi di urgenza e per fornire quanto prima certezza giuridica, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- (49) Alcune misure internazionali volte ad istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono state adottate alla fine del 2025 dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) competenti e sono diventate applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi opportuno che le disposizioni del presente regolamento che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili in tale zona sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2025, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Inoltre, poiché la campagna di pesca degli austromerluzzi nella zona dell'accordo SIOFA va dal 1° dicembre al 30 novembre e i TAC per tale gruppo di specie sono fissati per un periodo che decorre dal 1° dicembre 2025, è opportuno che questi TAC si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai pescherecci battenti bandiera della parte contraente è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR e nella zona dell'accordo SIOFA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1 *OGGETTO*

1. Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) i limiti di cattura per il 2026 e, nei casi previsti dal presente regolamento, anche per il 2027 e il 2028;

- b) i limiti dello sforzo di pesca per il 2026, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II, che si applicano dal 1° febbraio 2026 al 31 gennaio 2027;
- c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR e per determinati stock nella zona dell'accordo SIOFA; e
- d) le possibilità di pesca per il periodo dal 1° giugno 2026 al 31 maggio 2027 nella zona della convenzione della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFCC).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
 - a) ai pescherecci dell'Unione; e
 - b) ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
2. Il presente regolamento si applica anche:
 - a) ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento; e
 - b) alla pesca commerciale da riva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) "peschereccio di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
- b) "pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo;
- c) "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;
- d) "totale ammissibile di catture" (TAC):
 - i) nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;
 - ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
- e) "contingente": la quota di un TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- f) "valutazione analitica": la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock e su approssimazioni, la cui qualità, secondo un esame scientifico, è sufficiente per poter formulare un parere scientifico;

- g) "TAC analitico": un TAC per il quale è disponibile una valutazione analitica;
- h) "TAC precauzionale": un TAC per il quale non è disponibile una valutazione analitica e per il quale è disponibile una valutazione basata sull'approccio precauzionale oppure non è disponibile alcuna valutazione;
- i) "dimensione di maglia": la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34), del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁸;
- j) "registro della flotta peschereccia dell'Unione": il registro istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- k) "giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- l) "boa strumentale": una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;
- m) "boa operativa": qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (FAD - *fish aggregating device*) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio.

Articolo 4 *Zone di pesca*

Ai fini del presente regolamento si applicano, per le zone, le definizioni seguenti:

- a) "zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹;
- b) "Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- c) "Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

⁶⁸ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>).

⁶⁹ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj>).

- d) "unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 53° 30' N, 15° 00' O,
 - 53° 30' N, 11° 00' O,
 - 51° 30' N, 11° 00' O,
 - 51° 30' N, 13° 00' O,
 - 51° 00' N, 13° 00' O,
 - 51° 00' N, 15° 00' O;
- e) "unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 43° 00' N, 9° 00' O,
 - 43° 00' N, 10° 00' O,
 - 43° 30' N, 10° 00' O,
 - 43° 30' N, 9° 00' O,
 - 44° 00' N, 9° 00' O,
 - 44° 00' N, 8° 00' O,
 - 43° 30' N, 8° 00' O;
- f) "unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 43° 00' N, 8° 00' O,
 - 43° 00' N, 10° 00' O,
 - 42° 00' N, 10° 00' O,
 - 42° 00' N, 8° 00' O;
- g) "unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 42° 00' N, 8° 00' O,
 - 42° 00' N, 10° 00' O,
 - 38° 30' N, 10° 00' O,
 - 38° 30' N, 9° 00' O,
 - 40° 00' N, 9° 00' O,
 - 40° 00' N, 8° 00' O;
- h) "unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a": la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione CIEM 9a;
- i) "unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 43° 30' N, 6° 00' O,

- 44° 00' N, 6° 00' O,
 - 44° 00' N, 2° 00' O,
 - 43° 30' N, 2° 00' O;
- j) "Golfo di Cadice": la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23' 48" O;
- k) "zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita nella convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico⁷⁰;
- l) "zone Copace" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹;
- m) "zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnid tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnid tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ("convenzione di Antigua")⁷²;
- n) "zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnid dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnid dell'Atlantico⁷³;
- o) "zona di competenza della IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano⁷⁴;
- p) "zona della convenzione NAFO" e "zone NAFO": le zone geografiche definite nella convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale⁷⁵;

⁷⁰ GU L 252 del 5.9.1981, pag. 27, ELI: <http://data.europa.eu/eli/convention/1981/691/oj>. L'Unione ha approvato la convenzione CCAMLR con la decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1981/691/oj>).

⁷¹ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/216/oj>).

⁷² GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24, ELI: <http://data.europa.eu/eli/convention/2005/26/oj>. L'Unione ha approvato la convenzione per il rafforzamento della IATTC con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnid tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2006/539/oj>).

⁷³ GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34, ELI: [http://data.europa.eu/eli/convention/1986/238\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/convention/1986/238(1)/oj). L'Unione ha aderito all'ICCAT con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnid dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj>).

⁷⁴ GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1995/399/oj. L'Unione ha aderito alla IOTC con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1995/399/oj>).

- q) "zona di regolamentazione NAFO": la parte della zona della convenzione NAFO che è situata al di fuori della giurisdizione nazionale;
- r) "zona della convenzione NPFCC": la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale⁷⁶;
- s) "zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale⁷⁷;
- t) "zona dell'accordo SIOFA" (Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale⁷⁸;
- u) "zona della convenzione SPRFMO" (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale⁷⁹;
- v) "zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale⁸⁰;
- w) "acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

⁷⁵ GU L 378 del 30.12.1978, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/convention/1978/3179/oj>. L'Unione ha aderito alla convenzione NAFO con il regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3179/oj>).

⁷⁶ GU L 55 del 28.2.2022, pag. 14. L'Unione ha aderito alla convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale con la decisione (UE) 2022/314 del Consiglio, del 15 febbraio 2022, relativa all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/314/oj>).

⁷⁷ GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/convention/2001/319/oj>. L'Unione ha approvato la convenzione SEAFO con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2002/738/oj>).

⁷⁸ GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2006/496/oj. L'Unione ha approvato il SIOFA con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/780/oj>).

⁷⁹ GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/convention/2012/130/oj>. L'Unione ha approvato la convenzione SPRFMO con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2012/130\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2012/130(1)/oj)).

⁸⁰ GU L 32 del 4.2.2005, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/convention/2005/75/oj>. L'Unione ha aderito alla WCPFC con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2005/75\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2005/75(1)/oj)).

- x) "zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC": la zona geografica delimitata dalle coordinate seguenti:
- longitudine 150° O,
 - longitudine 130° O,
 - latitudine 4° S,
 - latitudine 50° S.

Titolo II

POSSIBILITÀ DI PESCA

PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni a essi funzionalmente collegate sono indicati nell'allegato I.
2. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati dallo Stato costiero interessato a pescare nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento e nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 22 e nell'allegato V, parte A, del presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸¹ e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.
3. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati dal Regno Unito a pescare nelle acque soggette, in materia di pesca, alla sua giurisdizione, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento e alle condizioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1. I TAC di cui all'allegato I sono stabiliti dallo Stato membro interessato se specificato nel medesimo allegato.
2. I TAC di cui al paragrafo 1 che devono essere stabiliti da uno Stato membro:

⁸¹ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2403/oj>).

- a) sono conformi agli obiettivi e alle norme di cui ai regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, in particolare all'obiettivo dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
 - b) consentono di sfruttare lo stock:
 - i) in linea, il più verosimilmente possibile, con l'MSY, nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o
 - ii) nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete.
3. Entro il 15 marzo ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
- a) i TAC da esso stabiliti;
 - b) i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione dei TAC; e
 - c) informazioni particolareggiate riguardanti il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 dei TAC stabiliti.
4. Se del caso, la Commissione può chiedere allo CSTEP:
- a) di valutare le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere b) e c); e
 - b) di valutare se i TAC stabiliti dagli Stati membri rispettano le condizioni di cui al paragrafo 2.
5. Se, secondo il parere dello CSTEP, le informazioni fornite dagli Stati membri sono ritenute insufficienti, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione nuove informazioni, corredate di elementi che ne giustifichino la correlazione con il parere stesso, entro un mese dalla sua pubblicazione.
6. Se, secondo il parere dello CSTEP, i TAC stabiliti dagli Stati membri non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati modificano i TAC da essi stabiliti sulla base del parere dello CSTEP e presentano alla Commissione tali TAC modificati, corredandoli di elementi che ne giustifichino la modifica sulla base del parere dello CSTEP, entro un mese dalla sua pubblicazione, se del caso, unitamente ai nuovi dati di cui al paragrafo 5.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono tenute a bordo o sbarcate unicamente se:
- a) sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è ancora esaurito; o
 - b) sono parte di un contingente dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e che non è ancora esaurito.
2. Ai fini della deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 8

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

1. Per tener conto dell'obbligo di sbarco e per mettere alcuni contingenti a disposizione degli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito ai paragrafi da 2 a 5 si applica ai TAC di cui all'allegato IA.
2. Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nel Mar Celtico (COD/7XAD34), per il merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia (COD/5BE6A), per il merlano (*Merlangius merlangus*) nel Mare d'Irlanda (WHG/07A.) e per la passera di mare (*Pleuronectes platessa*) nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.) e il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano nelle acque a ovest della Scozia (WHG/56-14), assegnati a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti ("riserva comune"), aperta a partire dal 1° gennaio. Gli Stati membri sprovvisti di contingente dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune fino al 31 marzo.
3. I quantitativi prelevati dalla riserva comune per lo scambio di contingenti non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune.
4. Gli Stati membri sprovvisti di un contingente forniscono in contropartita contingenti per gli stock elencati nell'allegato IA, parte C, a meno che lo Stato membro sprovvisto di contingente e lo Stato membro che contribuisce alla riserva comune non convengano diversamente.
5. I contingenti di cui al paragrafo 4 hanno un valore commerciale equivalente, calcolato sulla base di un tasso di cambio di mercato o di altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, il valore commerciale equivalente è calcolato sulla base dei prezzi medi dell'Unione dell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
6. Qualora il meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 non consenta agli Stati membri di coprire in misura analoga le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 9

Limiti dello sforzo di pesca nella Manica occidentale

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento le limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola nella Manica occidentale (divisione CIEM 7e) sono definite nell'allegato II.
2. La Commissione può adottare un atto di esecuzione mediante il quale assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato in cui tale Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera e avente a bordo attrezzi regolamentati a trovarsi nella divisione CIEM 7e. La

Commissione adotta tale atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. La Commissione può adottare un atto di esecuzione mediante il quale assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2026 e il 31 gennaio 2027 durante i quali un peschereccio può essere presente nella divisione CIEM 7e, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato II, punto 8.1. Essa effettua tale assegnazione sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro in questione conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del presente regolamento.

[Gli articoli 10 e da 15 a 18 del presente regolamento saranno aggiornati dopo la conclusione delle consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito, nonché tra l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia]

[Articolo 10

*Misure relative alla pesca della spigola
nelle divisioni CIEM 4b, 4c e 6a e nella sottozona CIEM 7*

1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 o è vietato tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di spigola effettuate in tale zona.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.
3. In deroga al paragrafo 1, a gennaio e dal 1° aprile al 31 dicembre ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h è consentito pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:
 - a) con reti demersali⁸², per catture accessorie inevitabili non superiori a 3,8 tonnellate per peschereccio e per anno e al 10 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;
 - b) con sciabiche⁸³, per catture accessorie inevitabili non superiori a 3,8 tonnellate per peschereccio e per anno e al 10 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

⁸² Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).

⁸³ Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).

- c) per quanto riguarda i pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016⁸⁴, non superiori a 6,8 tonnellate per peschereccio e per anno;
- d) per quanto riguarda i pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016⁸⁵, per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,8 tonnellate per peschereccio e per anno.

In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che le deroghe siano applicate a un altro peschereccio dell'Unione, a condizione che il numero e la capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione che beneficiano della deroga in questione non aumentino.

- 4. I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra pescherecci.
- 5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:
 - a) Dal 1° febbraio al 31 marzo:
 - i) sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano;
 - ii) è vietato detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;
 - b) a gennaio e dal 1° aprile al 31 dicembre:
 - i) non possono essere catturati né detenuti più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno;
 - ii) la taglia minima delle spigole detenute è di 42 cm;
 - iii) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.
- 6. Il paragrafo 5 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.]

Articolo 11

Misure relative alla pesca della spigola nel Golfo di Biscaglia

- 1. Nel determinare le rispettive possibilità di pesca per le attività di pesca commerciale della spigola nel Golfo di Biscaglia (divisioni CIEM 8a e 8b), la Spagna e la Francia garantiscono congiuntamente che la somma di tali possibilità di pesca, dei rigetti della pesca commerciale e degli sbarchi e rigetti di esemplari morti della pesca ricreativa non superi le 5 286 tonnellate. Il regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica a tali possibilità di pesca.
- 2. Entro il 15 marzo la Spagna e la Francia informano la Commissione in merito alle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e alla conformità di tali possibilità di pesca a tale paragrafo.

⁸⁴ Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).

⁸⁵ Tutte le reti da posta fisse e le trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

3. Le catture effettuate nell'ambito della pesca commerciale nel quadro delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 sono comunicate dalla Spagna e dalla Francia (BSS/8AB).
4. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b:
 - a) può essere catturato e detenuto al massimo un esemplare di spigola per pescatore al giorno; e
 - b) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.
5. Il paragrafo 4 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 12

Misure relative al merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

1. Alle catture di merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*) nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 42 cm.
2. Nell'ambito della pesca ricreativa, anche da riva, nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1:
 - a) possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*) per pescatore al giorno; una volta raggiunto tale massimale, può essere praticata la pesca "di cattura e rilascio"; e
 - b) non può essere catturato e detenuto nessun esemplare di merluzzo giallo dal 1° gennaio al 30 aprile. La pesca "di cattura e rilascio" può tuttavia essere praticata durante tale periodo.
3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

[L'articolo 13 sarà aggiornato dopo la pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l'anguilla per il 2026.]

Articolo 13

Misure relative alla pesca dell'anguilla nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9

1. Il presente articolo si applica alle acque marine e alle acque salmastre dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 e alle acque salmastre adiacenti dell'Unione che comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione.
2. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca commerciale condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica con o senza un peschereccio, purché tale ricerca si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 e lo CSTEP abbia confermato alla Commissione e agli Stati membri interessati che tale ricerca scientifica è giustificata da motivi scientifici.
3. È vietato praticare attività di pesca commerciale dell'anguilla (*Anguilla anguilla*) in tutte le fasi del ciclo vitale di tale specie per un periodo di almeno sei mesi tra

il 1° aprile 2026 e il 31 marzo 2027. Inoltre gli Stati membri e i pescatori compiono ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture accessorie accidentali di anguilla. Ove catturati accidentalmente, gli esemplari di anguilla non sono danneggiati e sono immediatamente rilasciati. A tal fine, lo Stato membro interessato, individualmente o congiuntamente, stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatte salve le condizioni seguenti:

- a) se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire tra gli Stati membri o all'interno di uno stesso Stato membro da una zona di pesca all'altra per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell'anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale;
 - b) il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di almeno sei mesi, consecutivi o non consecutivi, e si applicano a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente;
 - c) il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007 e con i piani nazionali di gestione elaborati a norma dell'articolo 2 di tale regolamento; e
 - d) il periodo o i periodi di chiusura coprono il periodo o i periodi di migrazione principali dell'anguilla, compresi i rispettivi picchi, nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato.
4. In deroga al paragrafo 3, lettera d), per l'anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm gli Stati membri interessati possono autorizzare attività di pesca durante il periodo di migrazione principale fino ad un massimo di 30 giorni, consecutivi o non consecutivi, il che si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente. In tal caso gli Stati membri interessati stabiliscono un'ulteriore chiusura di durata equivalente durante il periodo di migrazione principale o, in subordine, poco prima o dopo tale periodo. Qualora uno Stato membro autorizzi la pesca per giorni non consecutivi, l'attrezzo da pesca è estratto dall'acqua tra un periodo e l'altro di giorni non consecutivi.
5. In ulteriore deroga al paragrafo 3, lettera d), lo Stato membro interessato può autorizzare la pesca dell'anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm durante la migrazione dalle acque dell'Unione alle zone di riproduzione nel Mare dei Sargassi ("migrazione a valle") per un totale di 50 giorni consecutivi o non consecutivi. Ciò si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente, durante il periodo di migrazione principale, alle condizioni cumulative seguenti:
- a) tale attività di pesca è consentita solo se l'unico accesso alle acque marine passa necessariamente attraverso acque salmastre non dell'Unione;
 - b) le catture effettuate nelle sottodivisioni CIEM 22-32 sono conformi alla taglia minima di riferimento per la conservazione di 35 cm conformemente all'allegato VIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241;
 - c) le anguille sessualmente mature che vengono catturate non devono essere danneggiate, devono essere trasportate senza indebito ritardo e immediatamente rilasciate nelle vicinanze di acque marine dell'Unione in un luogo designato dallo Stato membro interessato, il che consentirebbe loro di continuare la migrazione a valle;

- d) le anguille catturate accidentalmente come catture accessorie e non sessualmente mature non devono essere danneggiate e devono essere immediatamente rilasciate in acqua; e
 - e) l'attività di pesca è effettuata con la partecipazione di un organismo scientifico nazionale.
6. Per l'anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm nella sottozona CIEM 3, il periodo o i periodi di chiusura di cui al paragrafo 3 e la relativa deroga di cui al paragrafo 4 sono concordati da tutti gli Stati membri interessati in modo da garantire una protezione efficace dell'anguilla che migra dal Mar Baltico al Mare del Nord. In mancanza di un accordo entro il 1° aprile 2026, il periodo di chiusura è compreso tra il 15 settembre 2026 e il 15 marzo 2027 in Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia, senza possibilità della deroga di cui al paragrafo 4.
7. In ulteriore deroga al paragrafo 3, lettera d), per l'anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm gli Stati membri interessati possono autorizzare attività di pesca durante il periodo di migrazione principale fino a un massimo di 30 giorni, consecutivi o non consecutivi, il che si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente. Gli Stati membri interessati possono inoltre autorizzare la pesca durante il periodo di migrazione principale fino a un massimo di 50 giorni supplementari esclusivamente a scopo di ripopolamento. In entrambi i casi gli Stati membri interessati stabiliscono un'ulteriore chiusura di durata equivalente durante il periodo di migrazione principale o, in subordine, poco prima o dopo tale periodo. Qualora uno Stato membro autorizzi la pesca per giorni non consecutivi, l'attrezzo da pesca è estratto dall'acqua tra un periodo e l'altro di giorni non consecutivi.
8. È vietata la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.
9. Gli Stati membri interessati, individualmente o congiuntamente, comunicano alla Commissione:
- a) entro il 1° maggio, il periodo o i periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 7, aggiungendo informazioni che giustifichino la scelta di tale periodo o periodi;
 - b) entro due settimane dalla loro adozione, le misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 7;
 - c) entro otto settimane prima dell'inizio del periodo o dei periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 7, in merito alle attività di pesca effettuate conformemente al paragrafo 5: i) il luogo o i luoghi e la data o le date delle attività di pesca; ii) il numero e il tipo di operatori previsti e l'organismo scientifico nazionale coinvolto; e iii) il luogo o i luoghi di rilascio designati;
 - d) entro un massimo di otto settimane dalla fine delle attività di pesca effettuate conformemente al paragrafo 5: i) il numero e il tipo di operatori; ii) il numero di anguille sessualmente mature catturate nel corso di tali attività di pesca; iii) il numero di anguille non sessualmente mature catturate nel corso di tali attività di pesca; e iv) il numero di anguille sessualmente mature marcate.

Articolo 14

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
 - a) gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - b) le detrazioni e le aggiunte effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - c) le riassegnazioni effettuate ai sensi degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;
 - d) gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - e) i quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - f) le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106, 107 e 107 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009; e
 - g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti effettuati ai sensi degli articoli 23 e 53 del presente regolamento.
2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato I del presente regolamento.
3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

[Articolo 15

Periodi di chiusura della pesca dei cicerelli

La pesca commerciale dei cicerelli (*Ammodytes* spp.) con reti demersali, sciabiche o attrezzi trainati analoghi con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° agosto al 31 dicembre.]

[Articolo 16

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

1. Le zone chiuse alle attività di pesca, esclusa la pesca con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell'allegato IV.

2. Ai pescherecci che pescano con reti a strascico e sciabiche aventi una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e con palangari⁸⁶ è vietata la pesca nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00" N e a sud della latitudine 61° 30' 00" N e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00" N e a est della longitudine 5° 00' 00" E.
3. In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone ivi indicate purché soddisfino almeno uno dei criteri seguenti:
 - a) le loro catture di merluzzo bianco non rappresentino più del 5 % delle loro catture totali per bordata di pesca; si presume che i pescherecci la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non abbia superato il 5 % delle loro catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio, a condizione che essi continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;
 - b) sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre le catture di merluzzo bianco di almeno il 30 % rispetto alle catture effettuate da pescherecci che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell'allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP e, in caso di valutazione negativa, gli attrezzi in questione non sono più considerati validi ai fini dell'utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
 - c) per i pescherecci che pescano con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano utilizzati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:
 - i) pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;
 - ii) lima dei piombi rialzata (0,6 m);
 - iii) pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;
 - d) per i pescherecci che pescano con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), siano utilizzati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:
 - i) griglia di selezione orizzontale avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;
 - ii) pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;
 - iii) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;
 - e) i pescherecci siano soggetti a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco allo scopo di mantenere il livello di tali catture, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe, in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base

⁸⁶ Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

dei livelli indicati nei pareri scientifici; tali piani sono valutati, non oltre due mesi dalla loro attuazione, dallo CSTEP nel caso degli Stati membri o dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti nel caso dei paesi terzi e sono ulteriormente rivisti, se ritenuto necessario, qualora tali valutazioni indichino che l'obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto.

4. Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio e la sorveglianza dei pescherecci di cui al paragrafo 2 per garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.
5. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.]

[Articolo 17

Misure tecniche per il Mar Celtico, il Mare d'Irlanda e le acque a ovest della Scozia

1. Ai pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7g, nella parte 7h a nord di 49° 30' di latitudine nord e nella parte 7j a nord di 49° 30' di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest si applica quanto segue:
 - a) i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche utilizzano un attrezzo con maglie di una delle dimensioni seguenti:
 - i) sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;
 - ii) sacco T90 con maglie di 100 mm;
 - iii) sacco con maglie di 120 mm;
 - iv) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm;
 - b) inoltre i pescherecci che pescano con reti a strascico le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, sono costituite per almeno il 20 % di eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*) utilizzano un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l'attrezzo da fondo. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente lettera i pescherecci che pescano con reti a strascico le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, sono costituite per meno dell'1,5 % di merluzzo bianco, purché tali pescherecci siano oggetto di un aumento progressivo del livello di presenza di osservatori in mare fino ad almeno il 20 % di tutte le loro bordate di pesca;
 - c) i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di scampo (*Nephrops norvegicus*) utilizzano uno degli attrezzi seguenti:
 - i) pannello a maglie quadrate di 300 mm; i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;
 - ii) pannello Seltra;
 - iii) griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm o analogo dispositivo di selettività Net Grid;

- iv) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;
 - v) sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 100 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm;
- d) i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice (*Lophiidae*), nasello (*Merluccius merluccius*) o rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.) utilizzano uno degli attrezzi seguenti:
- i) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;
 - ii) sacco T90 e avansacco con maglie di 100 mm.
2. Ai pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni CIEM 6a e 5b, all'interno delle acque dell'Unione, a est di 12° O (ovest della Scozia) nella pesca dello scampo si applica quanto segue:
- a) i pescherecci utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 300 mm per i pescherecci che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia inferiori a 100 mm; per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m o con potenza motrice pari o inferiore a 200 kW, la lunghezza totale del pannello può essere di 2 m, con dimensioni di maglia pari a 200 mm;
 - b) i pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo e che impiegano un sacco con dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 160 mm.
3. Ai pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda) si applica quanto segue:
- a) i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno degli attrezzi seguenti:
 - i) pannello a maglie quadrate di 300 mm; i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;
 - ii) pannello Seltra;
 - iii) griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm;
 - iv) net Grid CEFAS;
 - v) rete con dispositivo di selezione fluttuante (*flip-flap trawl*);
 - b) i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che operano con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze (*Rajiformes*) utilizzano un sacco con maglie di 120 mm.
4. Le percentuali di cattura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni

bordata di pesca, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241.

5. Ai pescherecci è vietato pescare con reti a strascico e sciabiche nelle zone seguenti:
 - a) divisioni CIEM 7b e 7c;
 - b) zona a ovest di 5° di longitudine ovest nella divisione CIEM 7e; e
 - c) divisioni CIEM da 7f a 7k.

Il divieto non si applica qualora:

- a) i pescherecci utilizzino un sacco con maglie di almeno 100 mm; oppure
- b) le loro catture accessorie di merluzzo bianco non superino l'1,5 %, secondo la valutazione dello CSTEP, quando i pescherecci pescano al di fuori delle zone di cui al paragrafo 1.]

[Articolo 18

Misure tecniche per l'occhialone nelle sottozone CIEM da 6 a 8

1. Alle catture di occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 36 cm.
2. Alle catture di occhialone nell'ambito della pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 40 cm.
3. Dal 1° gennaio al 30 giugno ai pescherecci battenti bandiera francese sono vietate tutte le attività di pesca dell'occhialone nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8.
4. Dal 1° febbraio al 30 settembre è vietata la pesca con palangari fissi (LLS) e con reti a strascico (OTB) nella zona occidentale del Mare Cantabrico, di fronte alle Asturie e alla Galizia.
5. La pesca ricreativa dell'occhialone è vietata nelle zone geografiche seguenti: zona RF 1 (Cariño/Celeiro), zona RF 2 (Ribadeo), zona RF 3 (Navia), zona RF 4 (Ensenada Canero), zona RF 5 (Ensenada de Cabrera/Ría San Martín de la Arena), zona RF 6 (Ría de Treto), zona RF 7 (Bilbao/Plentzia) e zona RF 8 (Bermeo/Mundaka).]

Articolo 19

Misure tecniche per il gamberetto boreale nello Skagerrak

1. Se la percentuale del novellame di gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione⁸⁷ supera il 30 % delle catture totali di tale specie, le autorità di controllo possono raccomandare una chiusura in tempo reale sulla base di un campione, ai sensi del medesimo articolo.
2. I pescherecci da traino che praticano la pesca del gamberetto boreale con la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del

⁸⁷ Regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2201/oj).

regolamento delegato (UE) 2019/2201 sono soggetti alla zona di divieto di cui al medesimo articolo.

3. La zona di divieto di cui all'articolo 7, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2201 non supera le 100 miglia nautiche quadrate.
4. La chiusura della zona di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 dura 21 giorni, al termine dei quali essa cessa automaticamente di applicarsi, alle ore 24:00 UTC.
5. Le reti a strascico con maglie di almeno 32 mm destinate alla pesca del gambero settentrionale, dotate di una griglia di selezione Nordmøre con una spaziatura massima tra le barre di 19 mm e prive di dispositivo di ritenzione del pesce, di cui all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2201, sono soggette alla zona di divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento.

Articolo 20 *Specie vietate*

1. I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:
 - a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e della divisione 7d, nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e nelle acque dell'Unione della divisione 3a;
 - b) berice rosso (*Beryx splendens*) nella sottozona NAFO 6;
 - c) squalo toro (*Carcharias taurus*) in tutte le acque diverse dal Mediterraneo;
 - d) complesso di specie (*Dipturus cf. flossada* e *Dipturus cf. intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4, 6, 7 e 8; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e della sottozona 5 e nelle acque dell'Unione delle sottozone 3, 9 e 10;
 - e) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e nelle acque internazionali delle sottozone 1 e 14;
 - f) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangaro nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione 2a, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona 5, nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone da 6 a 8 e nelle acque internazionali delle sottozone 12 e 14;
 - g) pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*) nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14;
 - h) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque;
 - i) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
 - j) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 6 e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 10;

- k) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque;
 - l) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nel Mediterraneo; e
 - m) specie di acque profonde elencate nell'allegato IA, parte D, nelle acque dell'Unione, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone CIEM 1, 2 (escluse le acque del Regno Unito della divisione 2a), da 5 a 10, 12 e 14, e nelle acque delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4, ove specificato in tale allegato.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 21
Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione o all'organismo da questa designato, per via elettronica, dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano negli allegati del presente regolamento.

Capo II
Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 22
Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell'allegato V, parte A.
2. Se, conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, uno Stato membro, previa notifica alla Commissione, trasferisce contingenti a un altro Stato membro nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento, tale operazione comporta, se del caso, un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca. Il numero totale di autorizzazioni previsto per ciascuna zona di pesca indicato nell'allegato V, parte A, del presente regolamento non può essere superato. Lo Stato membro che opera il trasferimento di autorizzazioni di pesca ne dà notifica alla Commissione contestualmente alla notifica a quest'ultima del trasferimento di contingenti.

Capo III

Possibilità di pesca nelle acque gestite da organizzazioni regionali di gestione della pesca

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

Trasferimenti o scambi di contingenti

1. Qualora le norme di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discuterne con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Lo Stato membro interessato notifica tale proposta di massima alla Commissione.
2. Non appena riceve tale notifica a norma del paragrafo 1, la Commissione può approvare la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Se approva tale proposta, la Commissione esprime, senza indebito ritardo, il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio previsto di contingenti. Essa notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti al segretariato dell'ORGP interessato, conformemente alle norme di tale organizzazione.
3. La Commissione informa gli Stati membri di ogni trasferimento o scambio di contingente concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute o trasferite dallo Stato membro interessato nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi ad esso assegnati a decorrere dal momento in cui il trasferimento o lo scambio prende effetto a norma dell'accordo con la parte contraente interessata dell'ORGP o conformemente alle norme dell'ORGP pertinente, a seconda dei casi. Tali trasferimenti o scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

[Le sezioni da 2 a 4 e da 8 a 9 del presente regolamento saranno aggiornate dopo le riunioni annuali delle ORGP.]

[SEZIONE 2 ZONA DELLA CONVENZIONE NEAFC

Articolo 24

Scorfanò nel Mare di Irminger

1. Conformemente all'allegato IV, punto 4.1, del regolamento (UE) 2024/2594 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁸, sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate in base al sistema WGS84:

Latitudine	Longitudine
63° 00' N	30° 00' O
61° 30' N	27° 35' O
60° 45' N	28° 45' O
62° 00' N	31° 35' O
63° 00' N	30° 00' O

2. Ai pescherecci è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare nei porti dell'Unione scorfanì atlantici pelagici di acque superficiali e di acque profonde (*Sebastes mentella*) del Mare di Irminger e delle acque adiacenti (sottozona CIEM 5, 12 e 14 e sottozona NAFO 1 e 2). Tale divieto si applica ai pescherecci dell'Unione anche in porti di paesi terzi
3. Ai pescherecci dell'Unione è vietato partecipare a operazioni di trasbordo riguardanti gli stock di cui al paragrafo 2.
4. Alle navi dell'Unione è vietato rifornire di carburante i pescherecci le cui catture contengono gli stock di cui al paragrafo 2, o prestare servizi di supporto a tali pescherecci.
5. I pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 2 non sono autorizzati a sbarcare nei porti dell'Unione.
6. I pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 2 non sono autorizzati ad esercitare alcuna attività di pesca nelle acque dell'Unione.

⁸⁸ Regolamento (UE) 2024/2594 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2024, che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (CEE) n. 1638/87 del Consiglio (GU L, 2024/2594, 8.10.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2594/oj>).

7. Ai pescherecci dell'Unione è vietato partecipare a operazioni di trasbordo in cui sono coinvolti pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 2.
8. Ai pescherecci dell'Unione è vietato rifornire di carburante i pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 2, o prestare servizi di supporto a tali pescherecci.]

[SEZIONE 3 ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Articolo 25

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1. Il numero di pescherecci dell'Unione con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 2.
3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 3.
4. Il numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 4.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 5.
6. Il numero di aziende autorizzate a catturare tonno rosso e il quantitativo massimo di immissione in allevamento di tonno rosso selvatico nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati come indicato nell'allegato VI, punto 6.
7. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga (*Thunnus alalunga*) del nord come specie bersaglio ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁹ è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.
8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza adibiti alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*) nella zona della convenzione ICCAT è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 8.

⁸⁹ Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj>).

Articolo 26
Pesca ricreativa

Ove appropriato, gli Stati membri assegnano alla pesca ricreativa una quota specifica dei contingenti loro assegnati come indicato nell'allegato ID.

Articolo 27
Squali

1. Oltre ai divieti di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento (UE) 2017/2107, è vietato praticare la pesca diretta anche di specie di squalo volpe del genere *Alopias*. Tale ulteriore divieto non pregiudica il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*) di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/2107.
2. È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali mako (*Isurus oxyrinchus*) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

Articolo 28
FAD per tonnidi tropicali

1. L'uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 17 marzo al 30 aprile.
2. Dal 2 al 16 marzo gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD.]

[SEZIONE 4
ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Articolo 29
Notifiche riguardanti la pesca esplorativa di austromerluzzi
per la campagna di pesca 2026-2027

1. Gli Stati membri possono partecipare o autorizzare i loro pescherecci a partecipare alla pesca esplorativa di austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) con palangaro nelle sottozone FAO 48.6, 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale per la pesca nel periodo dal 1° dicembre 2026 al 30 novembre 2027, conformemente all'articolo 7, paragrafi da 2 a 7, del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio⁹⁰.
2. In deroga ai termini di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri che intendono partecipare o autorizzare i loro pescherecci a partecipare alla pesca esplorativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo ne danno notifica al segretariato della CCAMLR entro e non oltre il 1° giugno 2026.

⁹⁰ Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/601/oj>).

Articolo 30

Pesca di austromerluzzi durante la campagna di pesca 2025-2026

1. Oltre alle disposizioni speciali per la pesca esplorativa di cui all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, la pesca di austromerluzzi nel periodo dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di pescherecci di cui all'allegato VII, tabella A, e a tale tipo di pesca si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui alla tabella B del medesimo allegato.
2. È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di giovanili e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca di austromerluzzi, sono rilasciate vive.
3. Ove opportuno, la pesca di austromerluzzi praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito, nel qual caso la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna di pesca.
4. La pesca si svolge in un areale geografico e batimetrico il più ampio possibile in modo da ottenere i dati necessari a determinare il potenziale di pesca e da evitare una concentrazione eccessiva delle catture e dello sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 48.6, 88.1 e 88.2 la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 31

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2026-2027

1. Ai fini dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 lo Stato membro che intende pescare krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR nel periodo dal 1° dicembre 2026 al 30 novembre 2027 ne dà notifica alla Commissione entro il 1° maggio 2026 mediante il modulo che figura nell'appendice dell'allegato VII, parte B.
2. In deroga ai termini di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 601/2004 e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2026.
3. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascun peschereccio che sarà autorizzato a partecipare alla pesca del krill antartico.
4. Lo Stato membro che intenda pescare krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR ne dà notifica alla Commissione solo per i pescherecci autorizzati che al momento della notifica:
 - a) battono la sua bandiera; o
 - b) battono la bandiera di un altro membro della CCAMLR e batteranno presumibilmente la bandiera di tale Stato membro al momento dell'attività di pesca.
5. Qualora un peschereccio autorizzato, notificato al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, sia impossibilitato a partecipare alla pesca del krill antartico per legittime ragioni operative o per cause di forza maggiore, lo Stato membro interessato può autorizzarne la sostituzione con un altro peschereccio. In tal

caso lo Stato membro interessato informa immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

- a) i dati completi relativi al peschereccio o ai pescherecci sostitutivi, incluse le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 601/2004; e
- b) un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali elementi o documenti probatori.]

SEZIONE 5

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Articolo 32

Limitazione della capacità di pesca dei pescherecci operanti nella zona di competenza della IOTC

1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.
2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e dell'alalunga (*Thunnus alalunga*) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 2.
3. I pescherecci assegnati a una delle attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnati all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché questi ultimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la flotta di uno Stato membro, tale Stato membro garantisce che i pescherecci da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno. Non possono essere oggetto di trasferimento i pescherecci inclusi in un qualunque elenco di navi che abbiano praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) adottato da un'ORGP.
5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 33

FAD derivanti e navi d'appoggio

1. I FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.
2. Un peschereccio a cianciolo non segue mai più di 250 boe operative.
3. Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Nessun peschereccio a cianciolo ha mai un numero di boe strumentali superiore a 400, in deposito e operative.

4. Le navi d'appoggio devono essere in numero massimo di tre per almeno 12 pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Il presente paragrafo non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.
5. Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.
6. L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

SEZIONE 6

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Articolo 34 *Pesca pelagica*

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all'allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO:
 - a) un elenco dei pescherecci adibiti alla pesca attiva o impegnati in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO;
 - b) dichiarazioni di cattura mensili.

SEZIONE 7

ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Articolo 35 *Pesca con cianciolo*

1. I pescherecci a cianciolo non svolgono attività di pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*):
 - a) dalle ore 00.00 del 6 agosto 2026 alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2026 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2026 alle ore 24.00 dell'11 gennaio 2027 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
 - le coste americane del Pacifico,
 - longitudine 150° O,
 - latitudine 40° N,
 - latitudine 40° S;
 - b) dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2026 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2026 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
 - longitudine 96° O,

- longitudine 110° O,
 - latitudine 4° N,
 - latitudine 3° S.
2. Per ciascuno dei pescherecci di cui al paragrafo 1 battenti bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2026, il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), scelto dal peschereccio.
 3. I pescherecci a cianciole adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e, successivamente, trasbordano o sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
 4. Il paragrafo 3 non si applica:
 - a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;
 - b) quando, nel corso dell'ultima retata di una bordata, potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.
 5. Per ciascuno dei pescherecci a cianciole operanti nella zona della convenzione IATTC e battenti bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, entro il 1° febbraio, i dati relativi alle catture annue di tonno obeso nella zona della convenzione IATTC nell'anno precedente. La Commissione raccoglie e trasmette tempestivamente tali informazioni al segretariato della IATTC.
 6. I periodi di chiusura di cui al paragrafo 1 sono prorogati per i pescherecci a cianciole dell'Unione sulla base delle loro catture di tonno obeso seguenti nella zona della convenzione IATTC nell'anno precedente come segue:
 - per i pescherecci che hanno catturato tra le 1 200 e le 1 499 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 10 giorni;
 - per i pescherecci che hanno catturato tra le 1 500 e le 1 799 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 13 giorni;
 - per i pescherecci che hanno catturato tra le 1 800 e le 2 099 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 16 giorni;
 - per i pescherecci che hanno catturato tra le 2 100 e le 2 399 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 19 giorni; e
 - per i pescherecci che hanno catturato almeno 2 400 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 22 giorni.

Le proroghe dei periodi di chiusura di cui al primo comma si applicano come segue:

- per il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), i giorni aggiuntivi sono aggiunti prima dell'inizio di tale periodo di chiusura; e
- per il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera b), i giorni aggiuntivi sono aggiunti dopo la fine di tale periodo di chiusura.

Per ciascuno di tali pescherecci, lo Stato membro di bandiera interessato informa la Commissione delle proroghe dei periodi di chiusura contestualmente alla comunicazione alla Commissione del periodo di chiusura prescelto a norma del paragrafo 2.

Articolo 36
FAD derivanti

1. Un peschereccio a cianciolo non attiva mai un numero di FAD superiore a quanto indicato nella tabella seguente nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dal peschereccio, dal proprietario o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.

Pescherecci con una capacità inferiore a 1 200 m ³	210 FAD
Pescherecci con una capacità pari o superiore a 1 200 m ³	340 FAD

2. Nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di chiusura per cui ha optato ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento un peschereccio a cianciolo nella zona della convenzione IATTC:
- a) si astiene dall'utilizzare i FAD;
 - b) recupera un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.

Articolo 37
Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangaro

Le catture annue totali di tonno obeso effettuate dai pescherecci con palangaro di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.

Articolo 38
Divieto di pesca degli squali alalunga

1. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹¹, è vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere o mettere in vendita parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*).
2. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/56, nella misura del possibile, gli squali alalunga tirati sottobordo sono immediatamente rilasciati indenni.
3. Gli operatori dei pescherecci registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti) e lo comunicano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali informazioni, raccolte nel corso del 2025, entro il 31 gennaio 2026.

⁹¹ Regolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2021, che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnididi tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 24 del 26.1.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/56/oj>).

**[SEZIONE 8
ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO**

Articolo 39

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

- a) gattuccio fantasma (*Apristurus manis*);
- b) squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*);
- c) squalo lanterna dalla coda corta (*Etmopterus brachyurus*);
- d) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*);
- e) sagrì nano (*Etmopterus pusillus*);
- f) razze (*Rajidae*);
- g) squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*);
- h) squali del superordine *Selachimorpha*;
- i) spinarolo (*Squalus acanthias*.)]

**[SEZIONE 9
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC**

Articolo 40

*Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora,
del tonnetto striato e dell'alalunga del Pacifico meridionale*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nelle zone d'alto mare comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC non superi i 403 giorni.
2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca mirata dell'alalunga (*Thunnus alalunga*) del Pacifico meridionale nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
3. Il numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone d'alto mare comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC non supera i limiti stabiliti nell'allegato IX, tabella 2.

Articolo 41

Gestione della pesca con FAD

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo, le navi ausiliarie e qualunque altra nave operante a sostegno di pescherecci a cianciolo non calano FAD, non forniscono l'assistenza tecnica necessaria né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00:00 del 1° luglio 2026 e le ore 24:00 del 15 agosto 2026.

2. Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S per un mese supplementare, dalle ore 00:00 del 1° aprile 2026 alle ore 24:00 del 30 aprile 2026, o dalle ore 00:00 del 1° maggio 2026 alle ore 24:00 del 31 maggio 2026, o dalle ore 00:00 del 1° novembre 2026 alle ore 24:00 del 30 novembre 2026, o dalle ore 00:00 del 1° dicembre 2026 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2026.
3. Gli Stati membri interessati stabiliscono congiuntamente quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciolo battenti la loro bandiera. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 febbraio 2026, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC il periodo di chiusura comune scelto dagli Stati membri prima del 1° marzo 2026.
4. Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciolo.

Articolo 42

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque della zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S figura nell'allegato IX.

Articolo 43

Limiti di cattura del pesce spada nella pesca con palangaro a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangaro nel 2026 non superino il limite di cui all'allegato IG, tabella 2. Provvedono inoltre affinché ciò non comporti uno spostamento dello sforzo di pesca per il pesce spada verso la zona a nord di 20° S.]

SEZIONE 10 MARE DI BERING

Articolo 44

Divieto di pesca del merluzzo d'Alaska nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo d'Alaska (*Gadus chalcogrammus*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

SEZIONE 11 ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Articolo 45

Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA:

- a) limitino lo sforzo di pesca di fondo annuale ai livelli indicati nell'allegato X;

- b) non pratichino la pesca di fondo se non con l'utilizzo di palangari demersali;
- c) non pratichino la pesca nelle zone bentoniche di chiusura della pesca di Gulden Draak, Rusky, Fools-Flat, East Broken Ridge, Mid-Indian Ridge, Atlantis Bank, Bridle, Banana e Middle of What, quali definite nell'allegato IK;
- d) non pratichino la pesca nelle zone bentoniche di chiusura della pesca di Walter's Shoal, Coral e Magneto, quali definite nell'allegato IK, esclusa quella con palangari demersali e a condizione che, mentre operano in tali zone, abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico; e
- e) non pratichino la pesca con palangari demersali nella sottozona 5, quale definita nell'allegato IK.

Articolo 46

Misure relative alla pesca di austromerluzzi

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca di austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) nella zona dell'accordo SIOFA:

- a) non pratichino la pesca a profondità inferiori a 500 metri;
- b) abbiano a bordo in qualsiasi momento almeno un osservatore scientifico incaricato di osservare il 25 % degli ami salpati per trave per tutta la durata dell'attività di pesca; e
- c) effettuino la marcatura e il rilascio degli esemplari di austromerluzzi catturati in misura pari ad almeno cinque pesci per tonnellata di peso vivo. Una volta catturati 30 o più esemplari di austromerluzzi, si applica un livello minimo di sovrapposizione statistica pari ad almeno il 60 % per il rilascio degli esemplari marcati.

Articolo 47

Divieto di cattura degli squali di acque profonde

Nella zona dell'accordo SIOFA è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

- a) squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*), salvo nell'ambito del quantitativo autorizzato di catture accessorie di cui all'allegato IK;
- b) squalo becco d'uccello (*Deania calcea*);
- c) sagrì (*Centrophorus granulosus*);
- d) zigrino (*Dalatias licha*);
- e) gattuccio di Bach (*Bythaelurus bachi*);
- f) chimera bocca nera (*Chimaera buccanigella*);
- g) chimera di Didier (*Chimaera didierae*);
- h) chimera del marinaio (*Chimaera willwatchi*);
- i) squalo musolungo (*Centroscymnus crepidater*);
- j) spinarolo di velluto (*Scymnodon macracanthus*);
- k) squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*);
- l) squalo lanterna guancia bianca (*Etmopterus albus*);
- m) gattuccio panciapiccola (*Apristurus indicus*);

- n) chimera naso stretto (*Harriotta raleighana*);
- o) gattuccio testa stretta (*Bythaelurus tenuicephalus*);
- p) squalo serpente (*Chlamydoselachus anguineus*);
- q) notidano dagli occhi grandi (*Hexanchus nakamurai*);
- r) sagrì nano (*Etmopterus pusillus*);
- s) lemargo antartico (*Somniosus antarcticus*);
- t) squalo goblin (*Mitsukurina owstoni*);
- u) squalo lanterna viaggiatore (*Etmopterus Viator*);
- v) squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*);
- w) sagrì (*Centrophorus squamosus*);
- x) centroforo boccanera (*Centrophorus squamosus*);
- y) spinarolo spine corte (*Squalus mitsukurii*);
- z) squalo becco lungo (*Deania quadrispinosa*);
- z bis) squalo testa di freccia (*Deania profundorum*)
- z ter) razza di acque profonde (*Bathyraja tunae*);
- z quater) rinochimera africana (*Rhinochimaera africana*);
- z quinqes) gattuccio muso scuro (*Bythaelurus naylori*).

SEZIONE 12

ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC

Articolo 48

Pesca dello sgombro occhione

1. Per i pescherecci dell'Unione operanti nella zona della convenzione NPFC, gli Stati membri di bandiera trasmettono alla Commissione i dati aggregati seguenti entro le date seguenti:
 - a) le catture mensili soggette ai limiti di cattura di cui all'allegato IM relativi allo sgombro occhione (*Scomber japonicus*) per tutte le parti contraenti della NPFC, rispettivamente per i pescherecci da traino e per i pescherecci a ciangiolo, nel caso in cui l'utilizzo di tali limiti di cattura sia inferiore al 60 %, entro il settimo giorno del mese successivo a tali catture; e
 - b) le catture settimanali di sgombro occhione soggette a detti limiti di cattura, nel caso in cui l'utilizzo di tali limiti di cattura sia superiore al 60 % e inferiore al 95 %, entro il martedì della settimana successiva.

La Commissione raccoglie e trasmette tempestivamente tali informazioni al segretario esecutivo della NPFC.

2. Entro due giorni dalla data in cui ha notificato al segretario esecutivo della NPFC che l'utilizzo di tali limiti di cattura ha raggiunto il 95 %, la Commissione chiude le attività di pesca rientranti nei suddetti limiti.

3. La Commissione raccoglie e trasmette al segretario esecutivo della NPFC, entro la fine di febbraio dell'anno successivo, le informazioni relative alle catture annuali di sgombro occhione nella zona della convenzione NPFC.
4. Il presente articolo si applica in aggiunta agli obblighi di comunicazione sulle possibilità di pesca di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 49

Protezione degli squali nella zona della convenzione NPFC

1. I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano squali nella zona della convenzione NPFC.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 50

Protezione dei pesci anadromi nella zona della convenzione NPFC

1. I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano esemplari di salmone keta (*Oncorhynchus keta*), salmone argentato (*Oncorhynchus kisutch*), salmone rosa (*Oncorhynchus gorbuscha*), salmone rosso (*Oncorhynchus nerka*), salmone reale (*Oncorhynchus tshawytscha*), salmone giapponese (*Oncorhynchus masou*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*).
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 51

Pescherecci battenti bandiera della Norvegia o delle Isole Fær Øer

La Commissione può autorizzare i pescherecci battenti bandiera della Norvegia o delle Isole Fær Øer a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC indicati nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 52

Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell'Isola di Man, e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito

La Commissione può autorizzare i pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell'Isola di Man, e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno

Unito, a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC indicati nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento, nel regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 53

Trasferimenti o scambi di contingenti con il Regno Unito

1. Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione e il Regno Unito avviene conformemente al presente articolo.
2. Uno Stato membro che intenda trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio. Lo Stato membro interessato notifica tale proposta di massima alla Commissione.
3. Qualora approvi la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatale dallo Stato membro interessato, la Commissione, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica agli Stati membri e al Regno Unito il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o ad esso trasferite nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato conformemente al paragrafo 3. Tali trasferimenti o scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Articolo 54

Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 55

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.

Articolo 56

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie dei pescherecci di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 57.

Articolo 57

Specie vietate

1. Quando si trovano nelle acque dell'Unione, i pescherecci di paesi terzi non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

- a) squalo toro (*Carcharias taurus*) in tutte le acque dell'Unione;
 - b) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a e 7d, e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4;
 - c) complesso di specie (*Dipturus cf. flossada* e *Dipturus cf. intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;
 - d) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangaro nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4, 6, 7 e 8;
 - e) pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM da 3, 4 e da 6 a 10;
 - f) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque dell'Unione;
 - g) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
 - h) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;
 - i) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nelle acque dell'Unione del Mediterraneo;
 - j) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque dell'Unione; e
 - k) specie di acque profonde elencate nell'allegato IA, parte D, nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM da 6 a 10 e delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, ove specificato in tale allegato.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

Disposizioni finali

[L'articolo 58 sarà aggiornato dopo la pubblicazione dei pareri scientifici sulle catture accessorie inevitabili nella pesca multispecifica.]

*[Articolo 58
Modifica del regolamento (UE) 2025/202*

Il regolamento (UE) 2025/202 è così modificato:

- 1) è inserito il seguente articolo 19 bis:

*"Articolo 19 bis
Misure correttive per il merluzzo bianco e la sogliola nel Kattegat*

1. I pescherecci dell'Unione che pescano nel Kattegat con reti a strascico⁹² aventi una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

⁹² Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.

- a) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;
 - b) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;
 - c) pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;
 - d) un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che, per i pescherecci che tengono a bordo esclusivamente tale attrezzo, consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1,5 %.
2. I pescherecci dell'Unione che partecipano a un progetto gestito da uno Stato membro e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo conforme all'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione l'elenco di tali pescherecci entro il 31 marzo.
3. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.";
- 2) all'articolo 63, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- "e) l'articolo 19 si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;"]
- 3) all'articolo 63, è inserita la lettera e bis) seguente:
- "e bis) l'articolo 19 bis si applica dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;".]

Articolo 59
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 60
Disposizioni transitorie

Gli articoli da 9 a 13, da 15 a 20, 24, 27, 38, 39, 44, 45, 47, 49, 50 e 57 del presente regolamento continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2027 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2026.

Articolo 61
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Tuttavia:

- a) l'articolo 12, paragrafo 1, si applica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l'allegato VII, parte A, di tale regolamento per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1;
- b) l'articolo 13, paragrafi da 1 a 8, si applica dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2027;
- c) l'articolo 13, paragrafo 9, si applica dal 1 gennaio 2026 al 31 marzo 2027;
- d) gli articoli 17 e 18 si applicano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventano applicabili atti delegati, adottati conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichino gli allegati VI e VII di tale regolamento per quanto riguarda le misure tecniche per il Mar Celtico, il Mare d'Irlanda e le acque ad ovest della Scozia e le misure tecniche per l'occhialone nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8;
- e) l'articolo 19 si applica dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un regolamento delegato della Commissione che modifichi il regolamento delegato (UE) 2019/2201;
- f) l'articolo 23 si applica dal 1° gennaio 2026 al 31 gennaio 2027;
- g) l'articolo 24 si applica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2024/2594, che modifichi l'allegato IV di tale regolamento per quanto riguarda le misure tecniche per lo scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti;
- h) l'articolo 27, paragrafo 2, si applica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile una modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che introduca il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali mako (*Isurus oxyrinchus*) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT;
- i) l'articolo 30 e l'allegato VII si applicano dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026;
- j) l'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), si applica dal 1° gennaio 2026 all'11 gennaio 2027;
- k) l'articolo 38, paragrafo 3, si applica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile una modifica del regolamento (UE) 2021/56 per quanto riguarda la registrazione, da parte degli operatori dei pescherecci, del numero di rilasci di squali alalunga con indicazione delle condizioni e la comunicazione di tali informazioni allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza;

- l) la sezione 12 si applica dal 1° giugno 2026 al 31 maggio 2027 o fino alla data in cui diventa applicabile un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisca le misure corrispondenti;
- m) gli allegati da IA a IJ e IL si applicano anche nel 2027 e nel 2028, ove specificato in tali allegati;
- n) l'allegato IA, parte B, tabelle da 116 a 118, note 1, si applica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardante una deroga all'obbligo di sbarco per lo spinarolo;
- o) l'allegato IK si applica dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026, ove specificato in tale allegato;
- p) gli allegati IM e XI si applicano dal 1° giugno 2026 al 31 maggio 2027;
- q) l'allegato II si applica dal 1° febbraio 2026 al 31 gennaio 2027;
- r) i limiti di cattura e di sforzo fissati dal presente regolamento per il 2026 e, ove in esso specificato, anche per il 2027 e il 2028 continuano ad applicarsi nel 2026 e, se del caso, nel 2027 e nel 2028, esclusivamente ai fini seguenti:
 - i) scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - ii) detrazioni e aggiunte effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - iii) quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e
 - iv) detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106, 107 e 107 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*